

**Principali argomenti UPD 19.2023 del 20/12/2023**

**GESTIONE DEL PERSONALE**

Conguaglio fiscale .....	10
Conguaglio IVS .....	30

**GESTIONE PARASUBORDINATI**

Conguaglio fiscale .....	62
--------------------------	----

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021) .....</b>	<b>79</b>
--	-----------

<b>TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023 .....</b>	<b>80</b>
---	-----------

<b>CONTENUTI PROSSIMI RILASCI.....</b>	<b>83</b>
--	-----------

## SOMMARIO

<b>VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO.....</b>	<b>3</b>
<b>AVVERTENZE .....</b>	<b>3</b>
<b>Tabella addizionali comunali 2023 .....</b>	<b>4</b>
<b>ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO .....</b>	<b>5</b>
<b>GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.90 Upd. 19.2023 .....</b>	<b>5</b>
Aggiornamenti AUTOMATICI .....	5
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	7
Proroga Decontribuzione SUD.....	9
Conguaglio fiscale .....	10
Conguaglio IVS .....	30
Lavoratori sportivi assunti contratto di apprendistato professionalizzante.....	33
Fondo di solidarietà Servizi ambientali.....	45
Anticipo rinnovo contratti pubblici .....	49
Interventi vari .....	52
<b>GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.90 Upd. 19.2023 .....</b>	<b>56</b>
Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....	56
Versione 4.5.1 MUT.....	58
<b>GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.90 Upd. 19.2023 .....</b>	<b>61</b>
<b>Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente.....</b>	<b>61</b>
Conguaglio fiscale .....	62
Interventi vari .....	75
<b>MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.35.90 Upd. 19.2023.....</b>	<b>76</b>
Versione 4.22.0 Allegato al documento tecnico UniEMens .....	76
Interventi vari .....	77
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021).....</b>	<b>79</b>
<b>TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023 .....</b>	<b>80</b>
<b>CONTENUTI PROSSIMI RILASCI .....</b>	<b>83</b>

### VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

Modulo	Versione corrente	Versione minima
Modulo base	03.14.30	03.14.10
Gestione del Personale	01.44.90	01.44.80
Presenze/Libro unico per aziende	01.44.90	01.44.80
Cassa Edile	01.44.90	01.44.80
Scadenze periodiche	01.44.90	01.44.80
Gestione Parasubordinati	01.44.90	01.44.80
Mensilizzazione telematica	01.35.90	01.35.80

**Il Codice identificativo dell'Aggiornamento è 20262319A del 20/12/2023**

### AVVERTENZE


Prima di scaricare i moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi.

L'assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. A tal proposito si ricorda che queste potranno essere reperite accedendo alla sezione “**Aggiornamenti – Versioni Precedenti**” disponibile nel pannello principale del programma di Aggiornamento.

## Tabella addizionali comunali 2023

Sono state aggiornate le aliquote relative alle addizionali comunali in base a quanto pubblicato nel sito del Ministero delle Finanze alla data del **20/12/2023**.

Il lavoro di aggiornamento delle addizionali comunali partirà automaticamente entrando nel contenitore Gestione del personale. In ordine cronologico, sarà l'ultimo aggiornamento automatico eseguito. Sarà attivato il seguente messaggio di avvertimento:



Digitando OK, saranno aggiornate le aliquote relative alle addizionali comunali in base a quanto pubblicato nel sito del Ministero delle Finanze alla data di rilascio. A fine elaborazione sarà possibile visionare, tramite apposito report, gli aggiornamenti eseguiti.

Digitando ANNULLA, nessun aggiornamento sarà eseguito fino al successivo accesso.

Ricordiamo, tuttavia, che il lavoro di aggiornamento può anche essere eseguito manualmente dalla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio  
    Aggiornamenti  
        **Addizionali comunali**

## ELENCO DELLE MODIFICHE CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO

### GESTIONE DEL PERSONALE – Rev. 01.44.90 Upd. 19.2023

#### Aggiornamenti AUTOMATICI

Con l'upd versione 01.42.20, si è iniziata un'attività di rivisitazione degli aggiornamenti tabellari/adeguamento archivi. Tale attività, gradualmente, porterà ad una completa eliminazione dei lavori di aggiornamento tabellari manuali e ridurrà l'impatto dell'adeguamento archivi, lavori che, ad oggi, obbligatoriamente vanno eseguiti dall'utente.

Gli aggiornamenti, saranno automaticamente eseguiti, entrando nel menù Gestione del personale, dopo aver installato l'upd.

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti AUTOMATICI:

Manutenzione	Motivazione
Tabella Causali	Inserite la causale 10625 - Anticip.Rinnovo Contr.Pubbl.;
Tabella codici DM10	Inseriti i codici W476, M074, L107, L144, E613, M075, L490, L963, e M963;
Tabella enti bilaterali	Inserita la tabella 10029 – En.Bi.M.S. Dir. ;
Tabella qualifiche	Inserite le tabelle 11178 e 11179;
Tabella fondi di solidarietà	Inserite le seguenti tabelle: <ul style="list-style-type: none"><li>• 10004 - FIS-F.do Integraz.Salariale +15 dip.;</li><li>• 10007 - FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip.;</li><li>• 10014 - Serv.Ambientali fino a 15 dip. da 11/2023;</li><li>• 10015 - Serv.Ambientali +15 dip. da 11/2023.</li><li>• 10016 - FIS-F.do Integraz.Salariale fino a 5 dip;</li><li>• 10023 - FIS-F.do Integraz.Salariale +15 dip.;</li><li>• 10024 - FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip.;</li></ul>
Tabella ind. c/INPS	Inserite le seguenti tabelle: <ul style="list-style-type: none"><li>• 10019 - INDUSTRIA EDILIZIA – Operaio;</li><li>• 10020 - INDUSTRIA - Impiegati (100% azienda);</li><li>• 10048 – Portieri;</li><li>• 10055 - Metalmeccanica Impiegati (Per eventi);</li><li>• 10092 - SPETTACOLO(Circolare Inps 132 -10/09/21);</li></ul>
Tabella indici ISTAT	Inserita per il mese di Novembre 2023, la percentuale utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31



	<b>dicembre 2022 pari a (1,692259%).</b>
--	--

Le tabelle aggiornate visualizzeranno anche la versione di aggiornamento che corrispondente a 01.44.90.

## Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi;
2. Aggiornamento tabelle.

### Aggiornamento tabelle PAG

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti MANUALI:

Manutenzione	Motivazione
Tabella fondi di solidarietà	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 4 - FIS-F.do Integraz.Salariale +15 dip.;</li><li>• 7 - FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip.;</li></ul>
Tabella causali	<b>Inserite le causali dal codice 836 al codice 845 relative ad eventuali eventi di CIG c/azienda.</b>  <b>Dette causali potranno essere utilizzate nei casi in cui, in assenza di una domanda di cassa integrazione inviata all'INPS, l'azienda decidesse di retribuire interamente i giorni di assenza.</b>  <b>Tale operatività, che vede l'INPS non coinvolta, porterà a non eseguire alcuna esposizione dell'evento di CIG su UniEMens, né tantomeno al conguaglio delle somme erogate;</b>
Tabella eventi	<b>Inseriti gli eventi dal codice 109 al codice 118 relativi ad eventuali eventi di CIG c/azienda, legati alle causali di cui si è detto in precedenza;</b>
Tabella Fondi assistenziali	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 101 - FASDA servizi funerari;</li><li>• 102 - FASDA Servizi Ambientali.</li></ul>
Tabella ind. c/INPS	<b>Inserite le seguenti tabelle:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 17 - INDUSTRIA EDILIZIA – Operaio;</li><li>• 18 - INDUSTRIA - Impiegati (100% azienda);</li><li>• 46 – Portieri;</li><li>• 53 - Metalmeccanica Impiegati (Per eventi)</li></ul>

### Aggiornamento tabelle LAV

Con il presente upd, sono stati predisposti i seguenti aggiornamenti MANUALI:

Manutenzione	Motivazione
Tabelle riepilogo contabile	Inserite le tabelle 5 e 6.

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



**Attenzione!!**

***E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.***

***Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.***



## Proroga Decontribuzione SUD

La Commissione Europea ha accolto la richiesta avanzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di estendere l'autorizzazione all'utilizzo della misura **“Decontribuzione Sud”**, per ulteriori 6 mesi, **fino al 30 giugno 2024**.

L'agevolazione, introdotta dalla legge n. 178 del 2020 (Legge di Bilancio 2021), configurandosi come Aiuto di Stato, necessita infatti di apposita autorizzazione della Commissione Europea per la sua applicazione e fruizione benché sia stata prevista fino al 2029.

Siamo in attesa della relativa circolare INPS allo scopo di verificare se saranno previste innovazioni rispetto all'attuale esposizione sulla denuncia UniEMens.

## Conguaglio fiscale

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono, il sostituto d'imposta deve operare il conguaglio tra le ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte in ciascun periodo di paga, compreso, quello eventualmente terminato il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono e l'imposta realmente dovuta, tenendo conto delle detrazioni d'imposta spettanti.

Se conosciute e richieste dal lavoratore, in sede di conguaglio, il sostituto d'imposta dovrà riconoscere anche le detrazioni per eventuali oneri soggetti a detrazione e la detrazione per canoni di locazione.

A seguire alcune implementazioni e funzionalità varie da tener presente nella fase di calcolo delle buste con conguaglio IRPEF:

### Implementazioni

#### Fringe benefit

#### **Messaggio INPS n. 3884 del 6/11/2023**

##### **Premessa**

Nella determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali occorre tenere conto, altresì, del regime di esclusione dalla concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente del valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefit) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, alla soglia (pari a 258,23 euro) fissata dal comma 3 dell'articolo 51 del TUIR. Il superamento della predetta soglia comporta l'inclusione nel reddito di lavoro dipendente anche della quota di valore inferiore al medesimo limite e, conseguentemente, l'assoggettabilità per l'intero valore al prelievo previdenziale.

Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, al comma 1 dell'articolo 40, rubricato "Misure fiscali per il welfare aziendale", ha introdotto una disciplina in deroga all'articolo 51, comma 3, del TUIR che, limitatamente al periodo di imposta 2023, interviene per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di *fringe benefit* concessi ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.

In particolare, limitatamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico come sopra individuati, l'articolo 40 in esame dispone l'elevazione fino a 3.000 euro della soglia di esenzione del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo nella deroga al regime generale in materia, le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti (privati e pubblici) "*per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale*". I datori di lavoro, inoltre, sono tenuti a fornire preventivamente informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

L'agevolazione in commento è riconosciuta in misura intera a ogni genitore

titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.

### **Operazioni di conguaglio**

Come sopra precisato, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai *fringe benefit* risultino superiori ai limiti previsti per il periodo d'imposta 2023 il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti citati si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Per le operazioni di conguaglio contributivo il datore di lavoro si atterrà alle seguenti modalità:

- porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei *fringe benefits* corrisposti nel periodo d'imposta 2023, non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all'articolo 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- provvederà a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore al predetto limite, non potendo portare l'importo in diminuzione della retribuzione imponibile, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale.

### **UniEmens PosContributiva**

Nella denuncia di competenza dicembre 2023 sarà possibile utilizzare la sezione <VarRetributive>, con le variabili retributive già in uso per ciascuna competenza dell'anno interessata da *fringe benefit*, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>:

### **FRIBEN**

Da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all'importo del *fringe benefit* per la medesima mensilità di competenza.

Si ricorda che l'imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all'importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l'effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere;

### **FRBDIM**

Da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale.

Se l'eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>:

- è maggiore uguale dell'importo del *fringe benefit* per la medesima

competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l'importo del *fringe benefit*;

- è minore dell'importo del *fringe benefit* per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l'eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell'importo del *fringe benefit*, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente;

#### **FRBMAS**

Da utilizzare per riportare parte dell'eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai *fringe benefit*, nell'imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l'imponibile di un importo pari a "X" nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l'eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a "X", dovrà essere riportata nell'imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l'Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.

Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.

#### **UniEmens PosAgri**

Nell'ambito del sistema UniEmens, sezione "Posagri", non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno.

Tuttavia, stante la necessità di consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, si forniscono le seguenti istruzioni.

I soggetti interessati porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei *fringe benefit* e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2023 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000,00 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui al menzionato art. 40, comma 1) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno. Tale aumento dovrà essere denunciato all'interno del flusso "Posagri", con Tipo Retribuzione W; provvederanno, inoltre, a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

Per l'anno 2023, l'importo di beni e servizi erogato dall'azienda in aggiunta alla normale retribuzione non è sottoposto a tassazione e non concorre a formare il reddito se di importo non superiore a 258,23 euro.

Come detto, il DL 4/5/2023 n.48, ha disposto, per il solo 2023, un



nuovo limite massimo di esenzione previsto per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.

Detto limite si attesta a 3000 euro.

In entrambi i suddetti casi (258,23 e 3000 euro), nel caso in cui l'importo dei beni e dei servizi erogato dovesse superare dette soglie, l'intero importo (quindi anche la quota di valore inferiore) è assoggettato a contribuzione previdenziale e a ritenuta fiscale (art. 51, comma 3, del TUIR).

Ricordiamo che per l'utilizzo dei fringe benefit aziendali con riferimento a quanto stabilito dall'art. 51, comma 3 del TUIR, occorre utilizzare una delle seguenti causali:

- Causale con personalizzazione COMNAT (codice 1054 da installazione);
- Causale con personalizzazione FRIBEN figurativa (codice 1016 da installazione);
- Causale con personalizzazione FRIBEN rimborsata (codice 1017 da installazione).

### **COMNAT**

La causale con personalizzazione COMNAT, da installazione, è fornita con assoggettamento fiscale e previdenziale. Va utilizzata quando **si ha assoluta certezza che a fine anno l'importo dei benefit erogati, sarà superiore al limite di esenzione stabilito**, così facendo, mese per mese, gradualmente quindi, si assoggetterà il benefit erogato a prelievo previdenziale e fiscale, evitando così la tassazione dell'importo complessivo in un'unica soluzione in sede di conguaglio fiscale.

L'importo della causale non influenzerà in alcun modo il netto in busta, si presuppone infatti che, il beneficio al dipendente sia costituito, ad esempio, dall'utilizzo di un'auto aziendale o altro benefit previsto.

In sede di conguaglio fiscale, tuttavia, si verificherà il superamento o meno della soglia di esenzione di 258,23 o 3000 euro normativamente prevista, quest'ultima, solo in presenza di almeno un figlio a carico.

Nel caso in cui durante l'anno, per l'erogazione di compensi in natura considerati assoggettati, siano state utilizzate causali diverse da quelle



fornite, si dovrà procedere, prima delle operazioni di conguaglio, all'inserimento nelle suddette causali della personalizzazione COMNAT e successivamente effettuare una ricostruzione schede numeriche. Questo allo scopo di valorizzare correttamente l'importo dei compensi in natura da utilizzare per il controllo del superamento del nuovo limite di esenzione, ed eventualmente procedere al recupero delle ritenute e dei contributi calcolati.

### **FRIBEN**

La causale con personalizzazione FRIBEN con codice 1016, da installazione, è fornita in modalità figurativa (senza alcun assoggettamento previdenziale/fiscale). L'importo della causale non influenzerà in alcun modo il netto in busta si presuppone infatti che, il beneficio al dipendente sia costituito, ad esempio, dall'utilizzo di un'auto aziendale o altro benefit previsto.


La causale con personalizzazione FRIBEN con codice 1017, da installazione, è fornita in aumento del netto in busta (senza alcun assoggettamento previdenziale/fiscale). Va utilizzata per eventuali erogazioni/rimborsi in denaro da parte del datore di lavoro al dipendente, come ad esempio il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e gas).

In entrambi i suddetti casi, mensilmente, si verificherà il superamento o meno della soglia di esenzione di 258,23 o 3000 euro normativamente prevista, quest'ultima, solo in presenza di almeno un figlio a carico.

Se detti limiti non vengono superati, le causali continueranno ad essere considerate non assoggettate al prelievo previdenziale e fiscale.

Superati detti limiti, sarà attivato la segnalazione sotto riportata e l'importo eccedente il limite sarà assoggettato al prelievo previdenziale e fiscale:





Gli stessi controlli saranno poi rieseguiti a conguaglio.

Le possibili condizioni sono:

Benefit erogato	
Minore/Uguale di 258,23/3000 euro	<p><b><u>L'importo annuo del benefit erogato NON CONCORRE a formare reddito previdenziale e fiscale.</u></b></p> <p><u>Busta paga di Dicembre 2023:</u> Solo se nell'anno è stata utilizzata una causale soggetta al previdenziale e al fiscale, l'importo annuo del benefit erogato sarà riportato in busta a storno dell'imponibile previdenziale e fiscale tramite la causale blindata <b><u>10527</u></b>.</p> <p>Con quanto sopra, il prelievo previdenziale e al fiscale fatto inizialmente sarà restituito al dipendente sottoforma storno dell'imponibile previdenziale e fiscale del mese e conseguenza minor carico contributivo e fiscale.</p> <p>Solo nel caso in cui, in virtù di detto storno, gli imponibili dovessero risultare negativi, saranno riportate le causali figurative <b><u>10525</u></b> e <b><u>10526</u></b>, di importo pari alla quota eccedente di benefit rispetto all'imponibile previdenziale e fiscale del mese. Gli imponibili previdenziale e fiscale del mese saranno azzerati.</p> <p>L'importo della causale figurativa <b><u>10526</u></b> sarà portato in detrazione dell'imponibile previdenziale.</p> <p>L'importo della causale figurativa <b><u>10525</u></b> sarà portato in detrazione dell'imponibile fiscale.</p> <p>Infine, sarà riportata la causale blindata <b><u>10528</u></b> per la quota contributiva c/dipendente calcolata sull'importo della causale <b><u>10526</u></b>. Tale importo costituirà nuovamente retribuzione e sarà sommato all'imponibile fiscale del mese.</p> <p><u>Su UniEMens PosContributiva:</u></p>

	<p>Solo sulla denuncia di Dicembre 2023, sarà popolata la sezione delle <i>Variabili retributive</i> nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nel campo "<b>Periodo</b>" sarà indicato l'anno e il mese interessato dalla presenza in busta paga del fringe benefit;</li> <li>➤ Nel campo "<b>Causale</b>" sarà indicata la causale FRIBEN/FRBDIM;</li> <li>➤ Nel campo "<b>Imponibile</b>" sarà indicato l'importo del fringe benefit.</li> </ul> <p>Ricevuta la denuncia di Dicembre 2023, l'INPS provvederà ad abbattere l'imponibile della denuncia corrispondente al mese/anno indicato nel precedente campo "<b>Periodo</b>", dell'importo contenuto in questo campo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nel campo "<b>Importo</b>" sarà indicata la contribuzione corrispondente all'imponibile indicato al campo precedente.</li> </ul> <p>Tale importo costituisce un credito per l'azienda e come tale influenzerà il saldo della denuncia.</p> <p>L'imponibile previdenziale della denuncia sarà determinato aggiungendo agli imponibili provenienti dalla busta, l'importo della causale <b>10527</b>.</p> <hr/> <p><u>Busta paga di Dicembre 2023:</u> Solo se nell'anno è stata utilizzata una causale NON soggetta al previdenziale e al fiscale, nessun automatismo sarà eseguito nella busta di conguaglio.</p> <p><u>Su UniEMens:</u> Nessuna particolare esposizione è prevista in questo caso.</p>
Maggiore di 258,23/3000 euro	<p><b><u>L'importo annuo del benefit erogato CONCORRE a formare reddito previdenziale e fiscale.</u></b></p> <p><u>Busta paga di Dicembre 2023:</u> Solo se nell'anno è stata utilizzata una causale soggetta al previdenziale e al fiscale, visto che l'importo del benefit è già stato sottoposto a prelievo previdenziale e fiscale, nessun automatismo sarà eseguito nella busta di conguaglio.</p> <p><u>Su UniEMens:</u> Nessuna particolare esposizione è prevista in questo caso.</p> <p><u>Su UniEMens PosAgri</u> <u>La denuncia PosAgri sarà oggetto del prossimo upd;</u></p>



	<p><u>Busta paga di Dicembre 2023:</u> Solo se nell'anno è stata utilizzata una causale NON soggetta al previdenziale e al fiscale, l'importo del benefit sarà normalmente assoggettato a prelievo previdenziale e fiscale tramite il riporto di una causale con personalizzazione <b>FRBECO</b>.</p> <p><u>Su UniEMens:</u> Nessuna particolare esposizione è prevista in questo caso.</p>
--	---

**Bonus  
carburante**

E' possibile da parte del datore di lavoro, riconoscere dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore, esclusi dalla base imponibile fiscale ai sensi dell'art. 51, c. 3, TUIR.

Con il Decreto Legge 14 gennaio 2023, n. 5, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonus benzina è da considerarsi aggiuntivo rispetto al limite di esenzione di 258,23/3.000,00 euro di cui sopra, con la conseguenza che il buono, fino all'importo massimo di 200 euro, non va ad "intaccare" tale limite.

L'erogazione del Bonus carburanti è stato gestito dalla procedura attraverso l'utilizzo di apposite causali blindate con codice 10547 e 10548, rilasciate con upd 7/2023 versione 01.44.20 del 20/04/2023. In questa sede, tra l'altro, è stato specificato che eventuali importi erogati con le causali con personalizzazione BONBEN, riferite al Bonus carburante, per importi complessivamente superiori al limite dei 200,00 euro, stabiliti come limite per la deducibilità, non sarebbero stati conguagliati in fase di conguaglio di fine anno o di fine rapporto e che le suddette causali dovevano essere utilizzate esclusivamente per l'erogazione del bonus per un importo massimo di 200,00 euro.

Contestualmente è stata inibita la possibilità di inserire causali, relative a Bonus carburanti non assoggettate a previdenziale. Inoltre, se in fase di inserimento della causale relativa al Bonus carburante assoggettato a previdenziale viene superato il previsto limite dei 200,00 euro, è stato attivato un apposito messaggio di attenzione con il quale si avvisa del superamento del suddetto limite e si consiglia, se si vogliono erogare ulteriori importi di benefit, di utilizzare una diversa causale.

Se durante l'anno si fossero comunque erogati importi di Bonus carburante, senza rispettare il limite dei 200,00 euro, per effettuare il recupero della contribuzione si dovrà agire nel seguente modo per stornare la quota eccedente i 200,00 euro da Bonus Carburante a

Fringe benefit:

- Inserire una causale figurativa, simile alla causale blindata 10548 ma con segno negativo;
- Inserire in busta la suddetta causale con l'importo eccedente i 200,00 euro da considerare come Bonus carburante, escluso dalla formazione del reddito ma assoggettato da considerare ai fini contributivi. Questo permetterà di stornare dall'imponibile previdenziale la quota eccedente il limite di 200,00 euro;
- Inserire una causale figurativa, con personalizzazione FRIBEN, per l'importo eccedente i 200,00 euro. Questo farà rientrare l'importo nel calcolo e controllo degli importi di Fringe Benefit con l'eventuale assoggettamento a fiscale e previdenziale se viene superato il limite previsto dall'attuale normativa (258,23 euro per la totalità dei lavoratori e 3.000,00 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico).

Esempio:

Se nell'anno sono stati erogati importi di Bonus carburante per un importo complessivo di 350,00 euro, dopo aver creato la causale figurativa con segno negativo si procede nel seguente modo:


- Si inserisce la nuova causale per l'importo eccedente pari a 150,00 euro;
- Si inserisce la causale figurativa FRIBEN per lo stesso importo di 150,00 euro;

## Funzionalità varie

### Guida in linea

Si rinvia l'utente alla sezione **Flussi operativi** della **Guida in linea**, nella quale è presente il flusso Conguaglio fiscale, in cui sono riportate, in dettaglio, tutte le notizie normative e le funzionalità procedurali da conoscere, per la corretta gestione di quanto in oggetto.

Detto flusso è altresì consultabile grazie al link sotto evidenziato posto all'interno della sezione della busta paga dedicata al conguaglio fiscale:



**Imposta lorda  
- Quattro  
aliquote di  
calcolo**

Dal 2022 aliquote e gli scaglioni di reddito risultano essere:

Scaglioni mensili		Scaglioni annuali		Aliquota
Da	A	Da	A	
	1250		15000	23%
1250.01	2333.33	15000.01	28000	25%
2333.34	4166.66	28000.01	50000	35%
4166.67	9999999,99	50000.01	9999999,99	43%

**Reddito  
complessivo  
per le  
detrazioni**

A conguaglio, le detrazioni di seguito riportate saranno calcolate sul reddito complessivo effettivo, determinato in questa sede;

**Detrazione  
lavoro  
dipendente**

Per i dipendenti soggetti, identificati dalla casella “**Detrazione lavoro dipendente**” presente all’interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni* di Dati fiscali della scheda anagrafica, selezionata, la detrazione da lavoro dipendente, mensilmente e in fase di conguaglio, sarà calcolata in base alla tabella riassuntiva di seguito riportata:

Reddito in euro	Detrazione spettante
Fino a 15000	1880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro).  Per i lavoratori a tempo determinato non inferiore a 1380 euro.
Tra 15001 a 28000	1910 + Importo risultante dal seguente calcolo:  $1190 \times (28000 - \text{Reddito complessivo}) / 13000$
Tra 28001 a 50000	$1910 \times (50000 - \text{Reddito complessivo}) / 22000$

Oltre 50001	Nessuna detrazione spettante
E' previsto inoltre, un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25000, ma non a 35000 euro	

**Detrazioni per coniuge a carico**

Per i dipendenti soggetti, identificati dalla casella “**Detrazione familiari a carico**” presente all’interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni* di Dati fiscali della scheda anagrafica, selezionata, la detrazione mensilmente e in fase di conguaglio, sarà calcolata in base alla tabella riassuntiva di seguito riportata:

Reddito in euro	Detrazione spettante
Fino a 15000	800 euro – l’importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{Reddito complessivo} / 15000)$
Tra 15001 a 40000	690 euro  In base al reddito, la detrazione aumenta dei seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 euro con reddito compreso tra 29001 e 29200;</li> <li>• 20 euro con reddito compreso tra 29201 e 34700;</li> <li>• 30 euro con reddito compreso tra 34701 e 35000;</li> <li>• 20 euro con reddito compreso tra 35001 e 35100;</li> <li>• 10 euro con reddito compreso tra 35101 e 35200;</li> </ul>
Tra 40001 a 80000	690 x il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $(80000 - \text{Reddito complessivo}) / 40000$

**Detrazioni per figli a carico**

Dal 1° Marzo 2022, le detrazioni **per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico di età inferiore a 21 anni**, non sono state più calcolate poiché assorbite dall’Assegno Unico Universale (AUU) erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Di conseguenza, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, dal 1° Marzo 2022 hanno cessato di aver efficacia:

- le detrazioni fiscali per figli a carico;
- le maggiorazioni per figli minori di tre anni;
- le maggiorazioni per figli con disabilità;
- è abrogata, inoltre, la detrazione per famiglie numerose (in presenza

di almeno quattro figli).

Le detrazioni per figli a carico (ma solo la detrazione base corrispondente a 950 euro), saranno nuovamente riconosciute in busta paga per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Quanto sopra ha reso indispensabile, verificare, per ogni figlio a carico, l'età anagrafica incrociando la data di nascita indicata sulla scheda anagrafica, sezione Familiari, pagina *Deduz./Detrazioni* di Dati fiscali, con il mese/anno di elaborazione della busta paga.

L'eventuale mancanza della data di nascita e/o del codice fiscale (da cui la data di nascita si può ricavare), sarà motivo di esclusione del figlio 21enne dal calcolo della detrazione, la condizione, inoltre, sarà segnalata da apposito messaggio di attenzione all'ingresso in busta paga.


**Detrazioni per  
altri familiari a  
carico**

Per i dipendenti soggetti, identificati dalla casella **“Detrazione familiari a carico”** presente all'interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni* di Dati fiscali della scheda anagrafica, selezionata, la detrazione mensilmente e in fase di conguaglio, sarà calcolata in base alla tabella riassuntiva di seguito riportata:

Detrazione spettante
750 euro
Alla detrazione va applicato un coefficiente risultante dalla seguente formula: $(80000 - \text{Reddito complessivo}) / 80000$

**Ricalcolo delle  
detrazioni**


Il calcolo delle detrazioni in base alle tabelle di cui sopra, sarà applicato anche nella funzione di Ricalcolo detrazioni, attivabile tramite apposito pulsante sotto evidenziato (non attivabile in fase di conguaglio):



In questa sede, ci sembra utile ricordare, che la funzione di Ricalcolo detrazioni può automaticamente essere attivata all'ingresso in busta paga (senza l'utilizzo, quindi, del relativo pulsante) selezionando la casella **"Ricalcolo detrazioni"** presente all'interno della pagina *IRPEF/Conguaglio* dei Parametri azienda;

**Log –  
Visualizza  
calcoli su  
importo  
detrazioni**


Si ricorda che per ciascuna delle detrazioni di cui sopra è attivato il relativo Log – Visualizza calcoli, con il quale è possibile verificare, in dettaglio, il calcolo eseguito dalla procedura. Il Log si attiva grazie al pulsante sotto evidenziato:



Cod.	Descrizione	T/C	Ore/Giorni	%	Competenze	Detrazioni
48	Festività' (f)	C	2,000	G	0,000	0,00
49	Festività' (g)	C	1,000	G	0,000	82,69
10465	Riduzione IVS Corrente	C	1,000	M	0,000	44,66
	Rimborso IRPEF - Conguaglio					144,38
	Reddito complessivo					25.829,18
	Reddito utile al calcolo Bonus					25.829,18
	<b>Detrazione lavoro dipendente</b>					<b>2.173,61</b>
	Detrazione figli					172,92
	Detrazione altri familiari					507,83
	Add. Heg. A.C.					317,77
	Add. Com. A.C.					387,44
	Soglia dimensionale = 10,83					
	% INPS totale 38,2000					
	% INPS c/dipendente 9,373					

Nel Log relativo alle detrazioni per figli a carico, tra l'altro, viene anche indicato il codice fiscale del figlio e la relativa età anagrafica se maggiore/uguale a 21 anni:





**Bonus  
D.L. 03/2020  
(Trattamento  
integrativo)**

Per i dipendenti soggetti, identificati dalla casella “**Bonus IRPEF DL 03/2020**” presente all’interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni* di Dati fiscali della scheda anagrafica, selezionata, il bonus, a conguaglio, sarà così calcolato:

**Con reddito complessivo non superiore a 15000 euro**

Sarà calcolato solo se l’imposta lorda a conguaglio risulta essere maggiore delle detrazioni lavoro dipendente spettante, anch’essa calcolata in sede di conguaglio fiscale (mensilmente, il calcolo viene eseguito su valori presuntivi).

**Con reddito complessivo superiore a 15000 e fino a 28000 euro**

Sarà calcolato solo se l’imposta lorda a conguaglio risulta essere minore del totale delle detrazioni spettanti, anch’esse calcolate in sede di conguaglio fiscale.

Il totale delle detrazioni terrà conto della:

- Detrazione da lavoro dipendente;
- Detrazione per coniuge a carico
- Detrazione per altri familiari a carico.

Se la differenza tra il totale delle detrazioni spettanti e l’imposta lorda è minore di 1200 euro, tale differenza costituirà l’importo del bonus, altrimenti il bonus riconosciuto sarà 1200 euro.

**Con reddito complessivo superiore a 28000 euro**

Nessun bonus sarà calcolato.

Nei casi di spettanza del bonus, per la verifica in dettaglio del calcolo eseguito, si ricorda la presenza dell’apposito pulsante di Log -



Visualizza calcoli, legato alla relativa causale con personalizzazione CUNIRP.

**Rateizzaz.  
Bonus  
D.L. 03/2020  
(Trattamento  
integrativo)**

Come già detto in precedenza, il bonus D.L. 03/2020, riconosciuto da Gennaio a Dicembre 2023 calcolato in base a valori presuntivi, potrebbe risultare non spettante a conguaglio. In questa sede, infatti, il bonus sarà ricalcolato utilizzando valori effettivi.

Qualora il bonus riconosciuto da Gennaio a Dicembre 2023 non sia dovuto, dovrà essere restituito tenendo conto della soglia di 60 euro normativamente prevista.

Se il bonus da recuperare risulta maggiore di 60 euro, lo stesso verrà recuperato in otto rate di uguale importo e la prima rata verrà esposta sulla busta di conguaglio.

Se l'importo non è maggiore di 60 euro, il recupero avverrà in una unica rata sulla busta di conguaglio.


La rateizzazione di cui sopra, sarà eseguita solo per i dipendenti non cessati. Per i dipendenti cessati, il bonus D.L. 03/2020 non spettante, sarà immediatamente trattenuta.

Nei casi di restituzione del bonus, per la verifica in dettaglio del calcolo eseguito, si ricorda la presenza dell'apposito pulsante di Log - Visualizza calcoli, legato alla relativa causale con personalizzazione CUNRAT.

**Dettaglio da  
buste**

Nella pagina *Conguaglio fiscale* sotto riportata è presente la funzione Dettaglio da buste, attivabile tramite apposito pulsante sotto in rosso:





**GG lavoratori** 21,00 **Paga giornaliera** 63,99538 **Importo ordinario** 1.663,88  
**HH lavorate** 168,000 **Paga oraria** 9,61780

**Elaborazioni eseguite**  
 Uniemens ☐ Delega ☒ Rilevazione costi e salari ☒ Versamento cassa edile ☐


**Conguaglio fiscale**

	Da conguaglio	Da buste	Differenza
Imponibile fiscale	28.692,26		
di cui imponibile fiscale progressivo	28.692,26		
Importo riduzione			
Importi deducibili dal reddito			
Imposta lorda	7.223,06		
- Detrazione lavoro dipendente su 365 giorni	952,87		
- Detrazione D.L. 03/2020	588,13		
- Detrazione coniuge	690,00		
- Detrazioni figli	663,01		
- Detrazioni altri familiari			
- Ulteriore detrazione famiglie numerose			
- Detrazione canoni di locazione			
- Detrazioni per oneri			
= Imposta netta	4.329,05		
Imposta pagata	1.753,18		
di cui imposta pagata progressiva	1.753,18	1.753,18	
<b>Risultato del conguaglio a debito</b>	-2.575,87		
<b>Addizionale regionale</b>	-464,45		
<b>Addizionale comunale</b>	-186,19		
di cui addizionale comunale acconto progressivo			
Imponibile 10%			

**Dettaglio da buste**

	Da conguaglio	Da buste	Differenza
Imponibile fiscale	28.692,26		
di cui imponibile fiscale progressivo	28.692,26		
Importo riduzione			
Importi deducibili dal reddito			
Imposta lorda	7.223,06		
- Detrazione lavoro dipendente su 365 giorni	952,87		
- Detrazione D.L. 03/2020	588,13		
- Detrazione coniuge	690,00		
- Detrazioni figli	663,01		
- Detrazioni altri familiari			
- Ulteriore detrazione famiglie numerose			
- Detrazione canoni di locazione			
- Detrazioni per oneri			
= Imposta netta	4.329,05		
Imposta pagata	1.753,18		
di cui imposta pagata progressiva	1.753,18	1.753,18	
<b>Risultato del conguaglio a debito</b>	-2.575,87		
<b>Addizionale regionale</b>	-464,45		
<b>Addizionale comunale</b>	-186,19		
di cui addizionale comunale acconto progressivo			
Imponibile 10%			

Il pulsante Dettaglio da buste, con il presente aggiornamento, è stato inserito anche all'interno della pagina Fine anno/Fine rapporto:



**GG lavoratori** 22,00 **Paga giornaliera** 103,36385 **Importo ordinario** 2.687,46  
**HH lavorate** 176,000 **Paga oraria** 15,53445

**Elaborazioni eseguite**  
 Uniemens ☐ Delega ☐ Rilevazione costi e salari ☐ Versamento cassa edile ☐

**Dettaglio da buste**

	Da conguaglio	Da buste	Differenza
Reddito per il CU	27.179,51		
Compensi in natura			
Imponibile fiscale	27.179,51		
di cui altra azienda			
di cui agevolabile 10%			
di cui contr. fon. pens.			
Importo riduzione			
Deduzioni			
Oneri deducibili			
Esente fondo pensioni			
Contributi assistenziali			
Contr. Sol. L. 148/2011			
Reddito complessivo	27.179,51		
Coniuge			
Figlio sostituz. coniuge			
Figli			
Altri familiari			
Gior. detrazione	335		
Lavoro dipendente	931,56		
Detraz. D.L. 03/2020			
Imp. oneri detraibili al 19%			
Oneri detraibili al 19%			
Imp. oneri detraibili al 26%			
Oneri detraibili al 26%			
Imp. oneri detraibili al 30%			
Oneri detraibili al 30%			
Imp. oneri detraibili al 35%			
Oneri detraibili al 35%			
Imposta lorda	6.738,47		
Totale detrazioni	931,56		
Ulteriore detrazione			
Detr. canoni locaz.			
IRPEF netta	5.806,91		
IRPEF minima			
IRPEF pagata	4.814,14		
di cui altra azienda			
Bonus D.L. 03/2020			
Erogato	1.101,37		
Da recuperare			
Recuperato			
Conguaglio IRPEF 10%			
Imponibile			
Imposta			
Contr. solidarietà L. 148/2011			
Reddito compless.			
Imponibile			
Contributo			

Il pulsante è abilitato solo in presenza di un conguaglio fiscale.

Attivando il pulsante, si aprirà la sezione sotto riportata:

Progressivi fiscali busta paga

Nel caso di più buste paga nello stesso mese, nel campo "Totale da buste" della colonna "Imponibile fiscale netto" sarà sommato solo l'imponibile dell'ultima busta paga del mese.  
Nella colonna "Imposta pagata", non sarà riportata l'imposta netta del mese del conguaglio.

Anno	Mese	Tipo	Num.	Imponibile fiscale netto	Imposta pagata	Add.com.acconto versata	Pagata
2018	Giugno	Base	0	3.160,15	853,28		<input checked="" type="checkbox"/>
2018	Luglio	Base	0	3.160,15	846,25		<input checked="" type="checkbox"/>
2018	Agosto	Base	0	3.524,60	990,34		<input checked="" type="checkbox"/>
2018	Settembre	Base	0	3.160,15	848,88		<input checked="" type="checkbox"/>
2018	Ottobre	Base	0	1.172,98	201,06		<input checked="" type="checkbox"/>
2018	Novembre	Base	0	1.793,74			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Totale da buste</b>				<b>15.971,77</b>	<b>3.739,81</b>		
Altri rapporti conguagliati				15.450,06	3.106,23		
<b>Totale finale da buste</b>				<b>31.421,83</b>	<b>6.846,04</b>		

OK

Nella quale saranno riportati, tanti elementi quante sono le buste base/aggiuntive trovate nel periodo di elaborazione del conguaglio, compresa la busta di conguaglio stessa. Ciascun elemento sarà popolato con il mese/anno/tipologia di busta e, soprattutto, con i principali importi presenti nelle relative buste e utilizzati a conguaglio, ovvero:

- Imponibile fiscale;
- Imposta pagata;
- Addizionale comunale in acconto versata.

Detta sezione, terrà conto, altresì, di eventuali importi provenienti da altri rapporti di lavoro, buste non pagate, emolumenti non conguagliati e relativi all'anno precedente.

Infine, i suddetti campi saranno totalizzati allo scopo di determinare i **"Totali finali da buste"**, che saranno riportati in corrispondenza della colonna *Da buste* e successivamente confrontati con i rispettivi importi il cui calcolo è stato eseguito, come di consueto, leggendo i progressivi della scheda numerica, più le buste base/aggiuntive del mese di conguaglio non aggiornate.

Quanto sopra, costituisce un validissimo strumento attraverso il quale l'utente ha certezza che quanto storicizzato sulla scheda numerica, al netto di eventuali modifiche manuali, sia completamente aderente a quanto presente in busta paga.

Eventuali differenze saranno segnalate dalla procedura valorizzando la colonna *Differenze* e con un Allert rosso sotto evidenziati:

Busta paga	GG lavorati	5,00	Paga giornaliera	49,96577	Importo ordinario	1,299,11
Dati testata	HH lavorate	40,000	Paga oraria	7,50931		
<b>Conguaglio fiscale</b>	Elaborazioni eseguite		Delega	<input type="checkbox"/>	Rilevazione costi e salari	<input type="checkbox"/>
Costi mensili	Unimens				Versamento cassa edit	<input type="checkbox"/>
Dati ratei						
Ferie e permessi						
Dati tabellari						
Elementi fissi						
Indennità						
Promemoria						
Prestiti/pignoramenti						
Ritenute sociali						
Ritenute fiscali						
Sindacati						
Sospensioni						
T.F.R.						
Agricoli/Martirini						

Conguaglio fiscale			
	Da conguaglio	Da buste	Differenza
Imponibile fiscale	30.421,83	31.421,83	-1.000,00
di cui imponibile fiscale progressivo			
Importo riduzione			
Importi deducibili dal reddito			
Imposta lorda	7.880,30		
- Detrazione lavoro dipendente su 270 giorni	658,56		
- Detrazione coniuge			
- Detrazioni figli			
- Detrazioni altri familiari			
- Ulteriore detrazione famiglie numerose			
- Detrazione canoni di locazione			
- Detrazioni per oneri			
= Imposta netta	7.221,74		
Imposta pagata	6.846,04		
di cui imposta pagata progressiva	6.846,04	6.846,04	
<b>Risultato del conguaglio a debito</b>			-375,70
<b>Addizionale regionale</b>			
<b>Addizionale comunale</b>			
di cui addizionale comunale acconto progressivo			
Imponibile 10%			


#### Conguaglio imposta sostitutiva 5%

Contestualmente all'operazione di conguaglio fiscale sarà eseguito, se necessario, il conguaglio dell'imposta sostitutiva al 5% su straordinari e premi.

La gestione viene attivata solo se il dipendente risulta essere un **"Avente diritto"** (apposita casella posta nella sezione Dati fiscali della scheda anagrafica dipendente).

Riportiamo di seguito alcune particolarità della gestione da tener presente:

Mensilmente, fermo restando quanto detto in premessa, in presenza di causali con personalizzazione PRESOS/MAGDET sarà eseguito il calcolo dell'imposta sostitutiva al 5% valorizzando i campi sotto evidenziati:




Il contenuto del campo “**Imponibile**” non potrà eccedere i 3000 euro annui, elevati a 4000 euro se la casella “**Limite superiore**” posta all’interno della pagina *Dati fiscali* della scheda anagrafica risulta selezionata.

Ricordiamo che il limite sarà sempre 3000 euro se selezionata la casella “**Stipula contratto dopo il 24/4/2017**”, indipendentemente dalla selezione o meno della precedente casella “**Limite superiore**”.

Il contenuto del campo “**Imposta**” risulterà essere il 5% dell’imponibile.

Detti importi, con l’aggiornamento di fine ciclo, saranno riportati in corrispondenza degli omonimi campi posti nella sezione dei Dati fiscali della scheda numerica dipendente.

L’importo contenuto nel suddetto campo “**Imposta**” della busta paga sarà versato in delega unificata con il codice tributo specificato nel campo sotto evidenziato posto nella sezione Dati fiscali della scheda anagrafica dipendente:





A conguaglio, è importante verificare l'impostazione dei campi **“Disattiva imposta sostitutiva L.208/15”** e **“Conguaglio imposta da numerica L.208/15”** presenti nella testata della busta paga:

Selezionando la casella **“Disattiva imposta sostitutiva L.208/15”**, il conguaglio dell'imposta al 5% non sarà eseguito e gli imponibili che nell'anno sono stati soggetti a imposta al 5% saranno reconsiderati a tassazione ordinaria;

Selezionando la casella **“Conguaglio imposta da numerica L.208/15”**, il conguaglio dell'imposta sostitutiva al 5% sarà sviluppato leggendo i campi posti all'interno della scheda numerica e considerando eventuali causali con personalizzazione PRESOS/MAGDET, presenti nelle buste del mese.

Non selezionando la casella, il conguaglio dell'imposta sostitutiva al 5% sarà ugualmente eseguito, la scheda numerica non sarà più letta, ma saranno ricercate le causali con le suddette personalizzazioni all'interno di tutte le buste elaborate nell'anno.

## Conguaglio IVS


A seguire alcune funzionalità da tener presente nella fase di calcolo delle buste con elaborazione del conguaglio IVS (busta di fine rapporto e/o del mese di dicembre):

### Funzionalità varie

#### Guida in linea

Si rinvia l'utente alla sezione **Flussi operativi** della **Guida in linea**, nella quale è presente il flusso Conguaglio previdenziale, in cui sono riportate, in dettaglio, tutte le notizie normative e le funzionalità procedurali da conoscere, per la corretta gestione di quanto in oggetto.

Detto flusso è altresì consultabile grazie al link sotto evidenziato posto all'interno della sezione della busta paga dedicata al conguaglio IVS:



#### Busta paga

Sarà controllato l'ammontare dell'imponibile previdenziale complessivo (scheda numerica + buste non aggiornate, compresa quella in elaborazione), verificando se maggiore/minore del massimale annuo IVS (52.190,00).


Sull'eventuale parte eccedente, ma fino al raggiungimento del massimale Legge 335/95 (113.520,00 ma solo se il dipendente è soggetto), sarà calcolato un contributo IVS dell'1% a carico del lavoratore e saranno poi sottratti i contributi versati in precedenza.

Nulla è dovuto se l'imponibile previdenziale complessivo non supera il massimale annuo (52.190,00).


Il risultato del conguaglio sarà sommato/detratto dalle ritenute INPS c/dipendente della busta paga e successivamente portato all'interno

della denuncia UniEMens per il versamento o il rimborso.

Ricordiamo che per i lavoratori non Ex ENPALS, lo sviluppo del conguaglio IVS sarà visibile all'interno della sezione Ritenute sociali/INPS/Oltre il massimale:



Mentre per i lavoratori Ex ENPALS, lo sviluppo del conguaglio IVS sarà visibile all'interno della sezione Ritenute sociali/Altri enti/Ex ENPALS:




**Lavoratori settore sportivo – Passaggio da apprendista a qualificato**

Durante il periodo di apprendistato non va utilizzata alcuna tabella altri enti. Tabella altri enti che invece va utilizzata nel gestire una tipologia lavorativa differente dall'apprendistato.

Durante questo passaggio, la procedura non riesce a identificare l'imponibile previdenziale maturato nel periodo di apprendistato da considerare all'interno del conguaglio IVS, di conseguenza, gli utenti che avessero da gestire tale condizione dovranno, prima di elaborare



la busta paga di Dicembre 2023, indicare in corrispondenza del campo **“Imponibile ENPALS”** posto all’interno della sezione Altre aziende e sotto evidenziato, l’imponibile previdenziale maturato nel periodo di apprendistato, solo così, l’imponibile annuo risulterà coerente:



The screenshot displays the 'Numer. - Dati fiscali - Altre aziende' section of the eBRIDGE software. The left sidebar shows a tree structure with 'Altre aziende' selected. The main area contains several input fields for tax and social security data. The 'Imponibile ENPALS' field is highlighted with a red box and contains the value 21.262,00. Other fields include 'Imponibile INPS', 'Imponibile IVS', 'Contributi IVS', 'Premi di risultato', 'Imponibile', 'Esoneri e incentivi vari', 'Eccedenza complessiva esonero contributivo', 'Importo teorico', 'Contributo azienda', 'Incentivo sez. Incentivo in Uriemens', 'Incentivo sez. Altre a credito in Uriemens', 'Maticola INPS', 'Mese di riporto in Uriemens', and 'Anno di riporto in Uriemens'. A yellow banner states: 'Gli importi di seguito si riferiscono all'azienda di provenienza a seguito di un passaggio immediato e diretto.' Below this, there are fields for 'Emolumenti erogati da terzi', 'Codice fiscale', 'Tipologia contratto', 'Emolumenti', 'Ritenute complessive', and 'Di cui d'acconto'.

La condizione sarà oggetto di approfondimento e risoluzione nei prossimi upd.



## Lavoratori sportivi assunti contratto di apprendistato professionalizzante

### Circolare INPS n.91 del 10/11/2023

#### **Premessa**

L'articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel settore sportivo professionistico, per le assunzioni di *"lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di età di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è ridotto a 23 anni"*.

Pertanto, la norma consente di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età.

Le società e le associazioni sportive professionistiche possono, quindi, assumere, dal 1° gennaio 2022, con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi che, alla data dell'assunzione, abbiano già compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano ancora compiuto il ventiquattresimo anno di età.

Considerato che l'articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022, prevede una deroga alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante soltanto per il limite massimo di età nel senso sopra precisato, il rinvio che la disposizione in argomento opera all'articolo 44 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, deve intendersi come recettizio e, pertanto, comporta che alle assunzioni con apprendistato professionalizzante nel settore sportivo professionistico si applichino le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.lgs n. 81/2015, ove non espressamente derogate dalle disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro subordinato sportivo (legge n. 91/1981).

Ciò posto, si ricorda che l'articolo 41 del D.lgs n. 81/2015 definisce l'apprendistato *"un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani"*.

Ai sensi del predetto primo comma, il contratto di lavoro sportivo *"può contenere l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto"*;

il successivo secondo comma dello stesso articolo consente *"la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti"*.

La suddetta disciplina è integrata dalle altre norme della legge n. 91/1981 e dalle regole previste dalle singole federazioni e dalla legislazione ordinaria, che trova applicazione se non espressamente derogata.

È, quindi, possibile stipulare contratti di apprendistato professionalizzante ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge n. 234/2021, a tempo determinato, in deroga all'articolo 41 del D.lgs n. 81/2015.

Rimane fermo, però, che il contratto di apprendistato deve avere una durata minima di sei mesi (art. 42, comma 2, del D.lgs n. 81/2015) e che la durata della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, come stabilita

dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non può essere, comunque, superiore a tre anni (art. 44, comma 2, del D.lgs n. 81/2015).

Riguardo al numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro (società e associazioni sportive professionistiche) può assumere, si rinvia ai limiti previsti dall'articolo 42, comma 7, del D.lgs n. 81/2015.

Infine, si richiamano le disposizioni recate dall'articolo 47, commi 1 e 2, del D.lgs n. 81/2015, in quanto applicabili anche alla fattispecie in argomento.

In particolare, il richiamato articolo 47, comma 1, prevede che in caso di inadempimento del datore di lavoro nell'erogazione della formazione di cui lo stesso sia esclusivamente responsabile, tale da impedire il raggiungimento delle finalità del contratto, il predetto datore di lavoro è tenuto a corrispondere la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dall'apprendista al termine del periodo di formazione, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi sanzione a titolo di omessa contribuzione.

#### **Regime contributivo**

L'articolo 42, comma 6, del D.lgs n. 81/2015, prevede a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato l'applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:

- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- assicurazione sociale per l'impiego (ASpI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro per la durata del periodo di formazione, l'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fissa l'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

All'aliquota contributiva così determinata deve aggiungersi l'aliquota ordinaria di finanziamento dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), stabilita dall'articolo 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura dell'1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui 0,30% a titolo di contributo integrativo destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845). Per le assunzioni non a tempo indeterminato è altresì dovuto il contributo addizionale pari all'1,40% della retribuzione imponibile (articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012).

Inoltre, in applicazione della disciplina generale in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, come novellata dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante da società o associazioni sportive professionistiche sono destinatari delle tutele assicurative del Fondo di integrazione salariale (FIS) oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige Sudtirolo, in

quanto dipendenti di datori di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei suddetti Fondi. Sul punto si rinvia alle circolari n. 197/2016 e n. 125/2017.

L'obbligo contributivo afferente al FIS prevede un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti, e un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Tuttavia, l'articolo 1, comma 219, della legge di Bilancio 2022, ha disposto, per l'anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS. Sul punto si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 76/2022.

Si ricorda che, come chiarito con la circolare da ultimo richiamata, i datori di lavoro in argomento, inquadrati con C.S.C. 1.18.08, non sono tenuti al versamento della contribuzione per la cassa integrazione straordinaria (CIGS).

Infine, l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.

Si rammenta, inoltre, che, per effetto dell'articolo 47, comma 7, del D.lgs n. 81/2015, i benefici contributivi dell'apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione – senza soluzione di continuità rispetto al termine del periodo di formazione – del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La disposizione in argomento trova, quindi, applicazione soltanto nelle ipotesi di contratto di apprendistato professionalizzante – ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge di Bilancio 2022 – laddove stipulato a tempo indeterminato.

Al ricorrere della prosecuzione del rapporto di lavoro, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi.

In tali casi, si applica, quindi, la disciplina contributiva propria del suddetto Fondo, ma l'aliquota contributiva IVS è fissata nella misura del 15,84% (quota del datore di lavoro pari al 10%, quota del lavoratore pari al 5,84%) dell'imponibile contributivo, per i primi dodici mesi successivi alla prosecuzione del contratto.

### **UniEMens**

A partire dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato relativo al flusso UniEMens analogamente a quanto attualmente previsto per le assunzioni di apprendistato.

In particolare, i datori di lavoro si devono attenere alla valorizzazione dei dati secondo le modalità di seguito riportate.

### **Qualifica1**

"5" (Apprendista)

### **Qualifica2**

"F" = Tempo pieno

"P" = Tempo parziale di tipo Orizzontale



"V" = Tempo parziale di tipo Verticale

"M" = Tempo parziale di tipo Misto

### **Qualifica3**

"I" = Tempo indeterminato

"D" = Tempo determinato o contratto a termine

### **Tipo Lavoratore (di nuova istituzione)**

"SP" = Lavoratore sportivo in apprendistato professionalizzante

### **Tipo Contribuzione**

"J0" (Apprendista con obbligo di versamento dell'aliquota del 10%).

Si ricorda che i lavoratori apprendisti a tempo indeterminato, mantenuti in servizio, devono essere esposti nel flusso UniEMens secondo le indicazioni che seguono.

### **Qualifica1**

"R" (Apprendista mantenuto in servizio come impiegato)

### **Qualifica2**

"F" = Tempo pieno

"P" = Tempo parziale di tipo Orizzontale

"V" = Tempo parziale di tipo Verticale

"M" = Tempo parziale di tipo Misto

### **Qualifica3**

"I" = Tempo indeterminato

### **Tipo Lavoratore**

"ST" (Sportivi professionisti iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995)

### **Tipo Contribuzione**

"00" (nessuna particolarità contributiva).

### **Contributo FIS**

Per il versamento del contributo FIS, dovuto per le mensilità da gennaio 2022 a giugno 2022, i datori di lavoro interessati devono valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- Nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore di nuova istituzione:

- "M045", avente il significato di: "Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,15%" (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti);

- "M046", avente il significato di: "Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,55%" (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti);

- "M051" avente il significato di: "Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,69%" (datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 15 dipendenti);

- Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;

- Nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'AnnoMese di riferimento della contribuzione;
- Nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del contributo ridotto da versare.

Si sottolinea che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento alle mensilità pregresse che vanno dal mese di gennaio 2022 fino al mese di giugno 2022, può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEMens entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Si rammenta che la sezione <InfoAggcausaliContrib> va compilata per tutti i mesi di arretrato.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

## Implementazioni

### Tabella identificativo settore

Ricordiamo che con il precedente upd 18/2023 - Versione 01.44.80, tra l'altro, sono state inserite le seguenti tabelle relative ai lavoratori con qualifica di apprendista e post apprendistato del settore sportivo:

- **141 - Apprendisti Sport – 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Livello.**

La tabella identifica la contribuzione minore e la contribuzione IVS da applicare ai lavoratori dilettanti e professionisti del settore sportivo con qualifica di apprendista.

**In questo caso, nessuna tabella altri enti va utilizzata.**

Ricordiamo che gli apprendisti (professionalizzanti e non) non sono assicurati al FPSP, bensì al FPLD. Risultano destinatari dei trattamenti di integrazione salariale e, quindi, dei relativi obblighi contributivi (articolo 2 del D.Lgs n. 148/2015, testo novellato dalla legge di Bilancio 2022).

- **142 - Apprendisti Sport 2<sup>a</sup> Livello BENEFICI per un anno.**

La tabella identifica la contribuzione minore da applicare ai lavoratori dilettanti e professionisti del settore sportivo ex apprendisti qualificati come impiegati.

La tabella va utilizzata in abbinamento alla tabella altri enti con codice 10006 (o altra tabella creata dall'utente e non blindata) su cui è stata specificata, invece, la contribuzione IVS (vedi paragrafo di seguito).

In tutte le suddette tabella, nessuna contribuzione CIG è stata specificata poiché non prevista per il settore sportivo. Tuttavia, occorre associare la tabella FIS/Fondo solidarietà Trento o Bolzano Alto Adige (i lavoratori subordinati sportivi sono destinatari delle tutele previste da detti fondi);

**Scheda  
anagrafica  
lavoratore**

In corrispondenza della sezione Fondi di solidarietà della pagina *Dati INPS* è stata inserita la casella “**Versamento contributi arretrati lav. sportivi**”.

Selezionando la casella, con riferimento alla circolare INPS in trattazione, sarà attivato nella busta di Dicembre 2023 o Gennaio 2024 o Febbraio 2024 il calcolo della contribuzione arretrata al fondo di solidarietà relativa al periodo da Gennaio 2022 a Giugno 2022, successivamente riportata su UniEMens con i codici M045-M046-M051.

Ricordiamo, inoltre, che con il precedente upd 18/2023 - Versione 01.44.80, tra l’altro, sono state apportate le implementazioni di seguito riportate utili da ricordare in quest’ambito:

**Identificativo settore**

Il campo, posto all’interno della sezione Inquadramento previdenziale, come noto, identifica la tabella contributiva da applicare al dipendente. Indicando come “**Qualifica1 (Qualifica assicurativa)**” una qualifica di apprendista/ex apprendista (5/W/R/D/C), saranno visualizzate solo le corrispondenti tabelle (tra cui le nuove tabelle 141 e 142).

**Qualifiche apprendistato**

Sono tutte le qualifiche associate alla tabella identificativo settore *141 - Apprendisti Sport – 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> Livello* per le quali, ricordiamo nuovamente, nessuna tabella altri enti va indicata.

La possibilità, nel settore sportivo dilettantistico e professionistico, di assumere lavoratori in apprendistato di 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> livello è una novità introdotta dal D.Lgs. n.36/2021.

Le assunzioni di lavoratori in apprendistato di 2<sup>a</sup> livello è invece



stata introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e sembrerebbe rivolta alle sole società professionistiche.

I rapporti di lavoro di apprendistato di 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> livello sono sempre a tempo determinato. Mentre l'apprendistato di 2<sup>a</sup> livello (professionalizzante) può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Per gli apprendisti assunti da un datore di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9, la contribuzione si attesta a:

- 1,5% datore di lavoro e 5,84% c/dipendente per i primi 12 mesi;
- 3% datore di lavoro e 5,84% c/dipendente dal 13<sup>a</sup> al 24<sup>a</sup> mese;
- 10% datore di lavoro e 5,84% c/dipendente dal 25<sup>a</sup> mese (apprendisti 1<sup>a</sup> livello 5% datore di lavoro).

Inserendo una qualifica di apprendista 1<sup>a</sup> livello:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SE - Lavoratore sportivo in apprendistato di primo livello*;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Sì;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo;
- La casella “**Lavoratore tempo determinato**” sarà posta a Sì;

Inserendo una qualifica di apprendista 2<sup>a</sup> livello (professionalizzante):

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SP - Lavoratore sportivo in apprendistato di secondo livello*;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Sì;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo;

Inserendo una qualifica di apprendista 3<sup>a</sup> livello:

- Il campo “**Tipo lavoratore**” sarà valorizzato con *SF - Lavoratore sportivo in apprendistato di terzo livello*;
- La casella “**Soggetto ENPALS**” sarà posta a Sì;
- Il campo “**Tipo**” contenuto nella pagina *Soggetto Ex ENPALS* sarà posto a 2 – Lavoratore sportivo;
- La casella “**Lavoratore tempo determinato**” sarà posta a Sì.



In tutti i suddetti casi, alla conferma della scheda anagrafica sarà attivato un apposito messaggio di attenzione con cui, in modo opzionale, l'utente potrà decidere se compilare la sezione Scadenziario con i codici qualifica riferiti agli anni successivi, in modo da impostare, da subito, la corretta contribuzione da applicare;

**Aggiornamento  
AUTOMATICO  
fondi di  
solidarietà**

Inserite automaticamente le seguenti tabelle blindate:

- 10004 - FIS-F.do Integraz.Salariale +15 dip.;
- 10007 - FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip.;
- 10016 - FIS-F.do Integraz.Salariale fino a 5 dip.;
- 10023 - FIS-F.do Integraz.Salariale +15 dip.;
- 10024 - FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip.


**Aggiornamento  
MANUALE fondi di  
solidarietà**

Inserite le seguenti tabelle:

- 4 - FIS-F.do Integraz.Salariale +15 dip.;
- 7 - FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip..

Occorre utilizzare una delle tabelle di cui sopra (blindate o no) per attivare nella busta di Dicembre 2023 il calcolo ed il versamento del contributo FIS arretrato per il periodo Gennaio – Giugno 2022.

Come detto, il calcolo sarà eseguito a Dicembre 2023 perché Dicembre 2023 è stato indicato in corrispondenza dei campi **“Mese/Anno versamento arretrati”** sotto evidenziati delle tabelle passate in aggiornamento:



Se per un qualunque motivo il calcolo a Dicembre 2023 non dovesse essere eseguito, il calcolo sarà rieseguito a Gennaio o Febbraio 2024, la circolare INPS n. 91 del 10/11/2023, infatti, prevede che l'esposizione del periodo pregresso su UniEMens possa essere eseguita, al massimo, entro giorno 16 del terzo mese successivo l'emanazione della circolare (16 Febbraio 2024);






**Busta paga di  
Dicembre 2023 –  
Trattenuta quota  
dipendente**

In elaborazione della busta B0 di **Dicembre 2023**, solo utilizzando una delle suddette tabelle passate in aggiornamento e solo per i dipendenti per i quali la casella “**Versamento contributi arretrati lav. sportivi**” presente sulla scheda anagrafica dipendente risulta selezionata, saranno lette le buste base/aggiuntive presenti nel periodo Gennaio - Giugno 2022, allo scopo di calcolare la quota arretrata di contribuzione FIS.

Tale quota sarà visibile all'interno della pagina *F.do solidarietà* di Ritenute sociali/INPS, in corrispondenza della sezione denominata **Contributo ordinario arretrato**:



Sui campi “**Contributo arretrato**” e “**Di cui C/dip.**” della sezione sopra, è presente un pulsante di dettaglio, che attiverà una pagina popolata con le informazioni utili al calcolo della contribuzione arretrata da versare:

Dettaglio contributo ordinario arretrato

Anno	Mese	Tipo	Num.	Imponibile	% totale	Contrib. totale	% dip.	Contrib. dip.	Cod DM	Tabella utilizzata	Descrizione
2022	Gennaio	Base	0	1.722,00	0,150	2,58	0,050	0,86	M045	10016	FIS-F.do Integraz.Salariale fino a 5 dip
2022	Febbraio	Base	0	1.722,00	0,150	2,58	0,050	0,86	M045	10016	FIS-F.do Integraz.Salariale fino a 5 dip
2022	Marzo	Base	0	1.722,00	0,550	9,47	0,183	3,15	M046	10007	FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip.
2022	Aprile	Base	0	1.722,00	0,550	9,47	0,183	3,15	M046	10007	FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip.
2022	Maggio	Base	0	1.789,00	0,550	9,84	0,183	3,27	M046	10007	FIS-F.do Integraz.Salariale +5 a 15 dip.
2022	Giugno	Base	0	1.746,00	0,690	12,05	0,230	4,02	M051	10004	FIS-F.do Integraz.Salariale +15 dip.
<b>Totali</b>				<b>10.423,00</b>		<b>45,99</b>		<b>15,31</b>			

In particolare, per ciascun mese di arretrato, sarà riportato

l'imponibile previdenziale, le aliquote di calcolo con relativa contribuzione e il codice causale di riporto su UniEMens ai fini del versamento.

Il contributo c/dipendente sarà esposto sul corpo del cedolino e sommato alla contribuzione INPS del mese:

Busta paga	GG lavoratori	10,00	Paga giornaliera	72.94769																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
------------	---------------	-------	------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Busta paga di  
Gennaio o  
Febbraio 2024 –  
Trattenuta quota  
dipendente**

Come già detto in precedenza, la circolare INPS 91/2023 prevede che l'esposizione del periodo pregresso su UniEMens possa essere eseguita, al massimo, entro giorno 16 del terzo mese successivo l'emanazione della circolare (16 Febbraio 2024).

In considerazione di quanto sopra, il calcolo in busta sopra visto, sarà ripetuto a Gennaio 2024 se non eseguito a Dicembre 2023 oppure a Febbraio 2024 se non eseguito a Dicembre 2023 o Gennaio 2024;

**UniEMens –  
Sezioni Settimane  
e Calendario  
giornaliero**

Segnaliamo che i lavoratori sportivi in apprendistato (tutte e tre le tipologie) pur rientrando nell'ambito del lavoro sportivo, risultano iscritti al FPLD, di conseguenza, in UniEMens sarà popolata sia la sezione delle Settimane che la sezione del Calendario giornaliero come normalmente avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Quanto sopra in netta contrapposizione con i lavoratori sportivi non apprendisti per i quali la circolare INPS n.154/2014 ha



previsto la sola esposizione delle singole giornate nel Calendario giornaliero omettendo la sezione Settimane.

A conferma di quanto sopra sono in corso interlocuzioni con l'INPS tramite ASSOSOFTWARE;

UniEMens  
PosContributiva  
Versamento  
quota totale

In elaborazione della denuncia UniEMens di **Dicembre 2023**, sarà popolata la sezione *Informazioni aggiuntive* nel modo seguente:

- Nel campo “**Codice**” sarà inserito uno dei seguenti codici in base alla condizione presente in busta paga:
  - “M045”, di nuova istituzione, avente il significato di “*Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,15%*” (*datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente fino a 5 dipendenti*);
  - “M046”, di nuova istituzione, avente il significato di “*Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,55%*” (*datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti*);
  - “M051”, di nuova istituzione, avente il significato di “*Versamento contributo ridotto FIS periodo gennaio – giugno 2022 aliquota 0,69%*” (*datori di lavoro che, nel semestre di riferimento occupano mediamente più di 15 dipendenti*);
- Nel campo “**Motivo**” sarà inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- Nei campi “**Anno**” e “**Mese**” sarà indicato l'Anno e il Mese di riferimento della contribuzione dovuta;
- Nel campo “**Importo**” sarà indicato l'importo della quota contributiva da versare.

La suddetta esposizione sarà altresì eseguita anche a Gennaio o Febbraio 2024 in base a quanto fatto in busta paga.

UniEMens  
PosContributiva  
Lavoratori  
sportivi in

A margine di quanto sopra si segnala che è stato posto all'INPS, tramite ASSOSOFTWARE, il seguente quesito:



**APPRENDISTATO**

*Per i lavoratori con qualifica di apprendista del settore sportivo, con “**Tipo lavoratore**” = SE-SP-SF, iscritti al FPLD e non al FPSP vanno compilate le settimane e i relativi giorni come avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti?*

*Ricordiamo, infatti, che per i lavoratori non apprendisti Ex ENPALS, non viene compilata la sezione delle Settimane, ma solo quella del Calendario giornaliero.*

La risposta è stata:

*Per quanto riguarda i giovani atleti con contratto di apprendistato gli stessi risultano assicurati a f.p.l.d. (e non al fondo spettacolo e sport) e hanno diritto alle stesse tutele previste in linea generale per gli apprendisti con <qualifica1> 5. Quindi i periodi denunciati con TipoLavoratore SE, SF e SP (e con <Qualifica1> 5) devono avere in F.p.l.d. e le stesse coperture previste per la generalità degli apprendisti.*

Da quanto sopra si evince che per i lavoratori con qualifica di apprendista, inquadrati nel settore sportivo dilettantistico/professionistico, occorre compilare **sia la sezione delle Settimane che il Calendario giornaliero.**

## Fondo di solidarietà Servizi ambientali

### Messaggio INPS n.4104 del 20/11/2023

#### **Premessa**

L'articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 29 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2023, dispone che i datori di lavoro, rientranti nell'ambito di applicazione del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali (di seguito, Fondo) sono tenuti al versamento, dalla decorrenza del Fondo medesimo, di "un ulteriore contributo".

Si precisa, preliminarmente, che il suddetto contributo viene definito "ulteriore", in quanto è aggiuntivo, rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo.

Le contribuzioni ulteriori di cui al citato comma 4 dell'articolo 9, sono, nel dettaglio, le seguenti:

- a) versamento di un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
- b) versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Le contribuzioni ulteriori in trattazione sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019, istitutivo del Fondo (cfr. la circolare n. 86 del 17 giugno 2021).

#### **UniEMens**

I datori di lavoro, individuati nel precedente paragrafo, ai fini del versamento delle contribuzioni summenzionate devono attenersi alle istruzioni di seguito riportate.

Per quanto attiene al versamento del contributo in misura fissa (10 euro) di cui alla lettera a) dell'elenco riportato nel precedente paragrafo, devono essere valorizzati, a partire dal mese di competenza di dicembre 2023, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti campi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "M074", avente il significato di "Contributo aggiuntivo in misura fissa (10 euro) Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- l'elemento <BaseRif> non deve essere esposto;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato per l'esposizione del contributo corrente il periodo di competenza della denuncia; per quanto attiene l'esposizione del contributo arretrato deve essere indicato l'anno/mese di decorrenza dell'obbligo (ottobre 2019), qualora il lavoratore sia stato assunto in data successiva è necessario valorizzare la mensilità successiva al termine del periodo di prova.

- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo della contribuzione dovuta.

Si fa presente che il recupero della contribuzione arretrata relativa al periodo da ottobre 2019 a novembre 2023 deve avvenire nei 3 mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024).

Per quanto attiene invece al versamento della contribuzione di cui alla lettera b) dell'elenco riportato nel precedente paragrafo, trattandosi esclusivamente di arretrati, devono essere valorizzati nei tre mesi di competenza successivi alla pubblicazione del presente messaggio (dicembre 2023, gennaio 2024 e febbraio 2024), all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti campi:

- nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il codice "M075", avente il significato di "Rec. Arretrati contributo aggiuntivo malattia breve Art. 9, co. 4, DI n. 103594, 9 agosto 2019";
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- nell'elemento <BaseRif> deve essere indicato il valore complessivo delle somme trattenute come individuate alla menzionata lettera b);
- nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno/mese in cui si è dato luogo alla trattenuta;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo della contribuzione dovuta.

Si rammenta che per la valorizzazione del codice "M075" la sezione <InfoAggcausaliContrib> va ripetuta per tutti i mesi in cui si è verificata la trattenuta.

Qualora i datori di lavoro si trovino nella condizione di dover adempiere all'obbligo contributivo per dipendenti non più in forza sulla matricola alla data del 1° dicembre 2023, possono indicare gli stessi in uno dei flussi Uniemens di competenza dicembre 2023, gennaio e febbraio 2024, con il codice <TipoLavStat> NFOR, valorizzando l'elemento <InfoAggCausaliContrib> con le istruzioni sopra fornite.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.


## Implementazioni

### Tabella fondi solidarietà

All'interno della pagina *Arretrati/Contribuzione aggiuntiva* è stata inserita una nuova sezione denominata *Ulteriore contrib. fissa c/azienda* utile al calcolo di eventuali e ulteriori contribuzioni fisse c/azienda.

La sezione è la seguente:





The screenshot shows a software interface with several sections. The 'Ulteriore contrib. fissa c/azienda' section is highlighted with a red box. It contains a table for 'Versamento arretrati' with columns for 'Anno' and 'Mesi'. The table shows data for 2019 (OND) and 2020 (GFMAMGLASOND). Below the table, there is a 'Calcolo corrente' section with a date selector set to '12 - Dicembre' and '2023', and an 'Importo' field showing '10,000'. There are also fields for 'Codice esposizione' and 'Contr. aggiuntiv'.

**Aggiornamento automatico tabella fondi solidarietà**

Inserite le seguenti tabelle aggiornate con la nuova sezione *Ulteriore contrib. fissa c/azienda* valorizzata per il periodo arretrato (Ottobre 2019 – Novembre 2023) e per il periodo corrente da Dicembre 2023:

- 10014 - Serv.Ambientali fino a 15 dip. da 11/2023;
- 10015 - Serv.Ambientali +15 dip. da 11/2023.

Con l'attuale impostazione, il versamento dell'ulteriore contribuzione fissa ARRETRATA sarà eseguito a Febbraio 2024.

Da Dicembre 2023, invece, sarà eseguito il versamento dell'ulteriore contribuzione fissa CORRENTE.



**Attenzione!!**

**Le tabelle 15 e 16 riferite allo stesso fondo di solidarietà non sono state aggiornate poiché, come detto nei precedenti upd, non sono più utilizzabili da Novembre 2023.**

**Scheda anagrafica dipendente**

Nella pagina *Dati INPS* è stata inserita la casella “**Soggetto ulteriore contrib.fissa c/azienda**”. Selezionando la casella, il dipendente sarà preso in considerazione per il calcolo della contribuzione fissa;

**UniEMens  
PosContributiva - M074  
Ulteriore contribuzione  
CORRENTE**

In elaborazione della denuncia UniEMens di **Dicembre 2023**, sarà popolata la sezione *Informazioni aggiuntive* nel modo seguente:





- Nel campo “**Codice**” sarà inserito il codice M074;
- Nel campo “**Motivo**” sarà indicata la N;
- Nei campi “**Anno**” e “**Mese**” sarà indicato l’Anno e il Mese di riferimento della contribuzione fissa c/azienda;
- Nel campo “**Importo**” sarà indicato l’importo della quota contributiva da versare come contribuzione CORRENTE (10 euro per ogni mese di arretrato e per il mese corrente).

La suddetta esposizione sarà ripetuta per tutti i mesi di contribuzione arretrata e corrente;

UniEMens  
PosContributiva - M074  
Ulteriore contribuzione  
ARRETRATA

Sarà oggetto dei prossimi upd;

UniEMens  
PosContributiva - M075

Nessun automatico riporto è stato previsto, l’utente dovrà gestire manualmente la condizione.

## Anticipo rinnovo contratti pubblici

### Messaggio INPS n.4191 del 24/11/2023

#### **Premessa**

L'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 sia incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.

Il suddetto articolo precisa altresì che tale incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (esonero parziale IVS).

Conseguentemente, l'erogazione di tale anticipo deve essere considerata neutra sia ai fini della maturazione del diritto all'esonero parziale IVS, da intendersi come rispetto dei massimali mensili di retribuzione normativamente previsti, sia ai fini della quantificazione dell'esonero parziale IVS spettante, in quanto tale esonero non troverebbe applicazione sull'anticipazione erogata.

#### **UniEMens PosContributiva**

Al fine di avere puntuale evidenza dell'erogazione dell'importo in questione, la somma erogata a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale, oltre che nell'elemento di <Imponibile>, deve essere esposta all'interno del flusso UniEMens sulla mensilità di dicembre 2023 su <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> valorizzando i seguenti elementi:

- Nell'elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore "L107", avente il significato di "Anticipo rinnovo contratti pubblici art. 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145";
- Nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore "N";
- Nell'elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l'anno/mese di erogazione (dicembre 2023);
- Nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l'importo dell'anticipo erogato.

Ai fini della valorizzazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e successive modificazioni, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità già in uso avendo cura di escludere dal computo della base imponibile valorizzata all'interno dell'elemento <BaseRif> le somme erogate a titolo di anticipo.

#### **UniEMens ListaPosPa**

Al fine di avere puntuale evidenza dell'erogazione dell'importo in questione, le Amministrazioni dello Stato interessate dalla disposizione in oggetto avranno cura di esporre l'importo erogato a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale, oltre che nell'elemento <Imponibile> delle relative Gestioni, anche nell'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- Nell'elemento <AnnoRif> deve essere inserito l'anno 2023;

- Nell'elemento <MeseRif> deve essere inserito il valore "12", corrispondente al mese di dicembre 2023;
- Nell'elemento <CodiceRecupero> deve essere inserito il valore "57", avente il significato di "Emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021 D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, art.3";
- Nell'elemento <AltroImponibile> deve essere indicato l'importo dell'anticipo contrattuale così come determinato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 145/2023;
- Nell'elemento <Importo> deve essere indicato, in questo specifico caso, il valore "0,00".

Pertanto, per i lavoratori per i quali nel mese di dicembre 2023 si debba procedere al recupero dell'esonero concesso, in quanto destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e successive modificazioni, sarà possibile esporre uno dei Codici Recupero consentiti nel mese - 39, 40, 46, 47, 48 e 49 - relativamente ai quali l'anticipo contrattuale non deve modificare il diritto all'esonero parziale IVS, né la quantificazione dello stesso.

Si rimanda alle disposizioni in oggetto per maggiori chiarimenti.

## Implementazioni

### Aggiornamento AUTOMATICO tabella causali

Inserita la causale 10625 - Anticip.Rinnovo Contr.Pubbl.;

### Busta paga

La causale dovrà essere inserita manualmente in busta paga, nessun automatismo è stato predisposto.

L'importo della causale non sarà considerato ai fini del calcolo della riduzione IVS;

### UniEMens PosContributiva

Non selezionando la casella "**Riduzione aliquota IVS su UniEMens ex INPDAP (DMA)**" posta in Dati amministrazione o ente dichiarante del modulo DMA, sarà compilata la denuncia UniEMens PosContributiva, nel modo seguente.

In elaborazione della denuncia UniEMens, trovata la causale blindata 10625 in busta paga, sarà popolata la sezione *Informazioni aggiuntive* nel modo seguente:

- Nel campo "**Codice**" sarà inserito il codice L107;
- Nel campo "**Motivo**" sarà indicata la N;
- Nei campi "**Anno**" e "**Mese**" sarà indicato l'Anno e il Mese di erogazione della causale blindate 10625;
- Nel campo "**Importo**" sarà indicato l'importo della causale blindata 10625.



UniEMens  
ListaPosPA

Selezionando la casella “**Riduzione aliquota IVS su UniEMens ex INPDAP (DMA)**” posta in Dati amministrazione o ente dichiarante del modulo DMA, sarà compilata la denuncia UniEMens PosContributiva, nel modo seguente.

In elaborazione della denuncia UniEMens, trovata la causale blindata 10625 in busta paga, sarà popolata la sezione *Recupero sgravi* nel modo seguente:

- Nel campo “**Codice recupero**” sarà inserito il codice 57;
- Nei campi “**Anno**” e “**Mese**” sarà indicato l’Anno e il Mese di erogazione della causale blindate 10625;
- Nel campo “**Altro imponibile**” sarà indicato l’importo della causale blindata 10625;
- Nel campo “**Importo**” non sarà indicato nulla.

## Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

### Gestione ammortizzatori sociali

Messaggio  
INPS  
n.4272 del  
29/11/2023


All'interno della pagina *CIG Straordinaria* è stato inserito il campo **“Causale contributo addizionale”**.

Valorizzando il campo con un codice a debito, tale codice avrà priorità rispetto ai codici finora gestiti dalla procedura e facenti riferimento a differenti normative.

Gli utenti che dovessero gestire eventi di CIGS in applicazione del messaggio in oggetto (imprese operanti in aree rientranti in piani di sviluppo strategico inerenti a una *ZES – Zona Economica Speciale*), dovranno operare come segue:

- Dovranno indicare *Altro* in corrispondenza del campo **“Causale”**;
- Per gestire il rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro, dovranno valorizzare il campo **“Causale recupero conguaglio”** con il codice L144;
- Per gestire il calcolo del contributo addizionale, dovranno valorizzare il nuovo campo **“Causale contributo addizionale”** con il codice E613.

Eseguito quanto sopra, nel mese/anno indicato, la denuncia UniEMens, come di consueto, sarà calcolata riportando il codice a debito e il codice a conguaglio delle somme anticipate:



The screenshot displays the INPS software interface for managing CIG (Contributo Integrativo Garanzia). The main window shows a table of CIG data with columns for Num. autorizzazione, Ticket, Tipologia, Imp. debito, and Imp. credito. A red box highlights the 'L144' code in the 'Causale' field. Below the table, there is a section for 'Conguagli F. Solidarietà' and a detailed view of a specific CIG entry. The detailed view shows the 'Causale' field with the code 'E613' and the 'Importo' field with the value '205,90'. Another red box highlights the 'L144' code in the 'Causale' field of the 'CIG straordinaria a credito' section.

Num. autorizzazione	Ticket	Tipologia	Imp. debito	Imp. credito
NumAutori	1122334455667788	2 - CIG straordinaria	205,90	565,62

Causale	Importo
E613	205,90

Causale	Importo
L144	565,62

## Rilevazione costi e salari

**Sezione  
Altri enti a  
credito**

All'interno della Sezione previdenziale è stato inserito il pulsante *Somme a credito C/Altri enti*:

Causali			
Arrotondamenti/Emolumenti netti			
Sezione previdenziale			
Somme a credito			
Somme a credito C/Altri enti			
Totale debiti/crediti			
Controllo quadratura			
Costi mensili			
Credito d'imposta			

<b>C/Altri enti</b>	683,82	194,78	878,60
<b>C/Previdenza complementare</b>			
C/IPSEMA			
Contributi assistenziali			
<b>Previd. a credito azienda</b>			7,03
<b>Cassa edile a credito azienda</b>			
<b>Somme a credito C/Altri enti</b>	205,15	10,56	215,71

Il pulsante attiverà la pagina sotto riportata che ospiterà tutti gli importi a credito presenti nella sezione *Recupero sgravi* della denuncia UniEMens ListaPosPA:

Sezione contabile	Emolumenti lordi/VFR
Indennità c/istituti	
Contributi c/lavoratore	
Ritenute c/lavoratore	
Elementi vari	
Causali	
Arrotondamenti/Emolumenti netti	
Sezione previdenziale	
Somme a credito	
<b>Somme a credito C/Altri enti</b>	
Totale debiti/crediti	
Controllo quadratura	
Costi mensili	
Credito d'imposta	

**Somme a credito**

In questa sezione, gli importi a credito presenti, saranno riportati dalla denuncia Uniemens Ex INPDAP (DMA) elaborata nel mese.

☐ ☒ ☐

Codice recupero	Importo azienda	Importo dipendente
36	205,00	
48		10,56
49		10,00
50	11,00	
51	12,00	
52	13,00	
<b>Totale</b>	<b>241,00</b>	<b>20,56</b>

Per ciascun importo riportato saranno compilati i seguenti campi:

- **“Codice recupero”**: Identifica il codice dello sgravio. Allo scopo di avere immediato riscontro è stata utilizzata la stessa codifica presente in corrispondenza dell'omonimo campo presente nella sezione *Recupero sgravi* della denuncia UniEMens ListaPosPA;
- **“Importo azienda”**: Identifica l'importo dello sgravio riconosciuto all'azienda;
- **“Importo dipendente”**: Identifica l'importo dello sgravio riconosciuto al dipendente in abbattimento dei contributi a proprio carico



(Riduzione IVS 6/7%):

In stampa, il riporto della nuova sezione avverrà solo utilizzando il formato grafico denominato PRILSA.



## Tabelle 2024

Inserite le seguenti tabelle valide dal 2024:

- Tabella dati CIG/CIGS;
- Tabella dati INPS;
- Tabella massimali contributivi ENPALS;
- Tabella dati INAIL;
- Tabella Addizionali regionali;
- Tabella Deduzioni e Scaglioni di reddito.

**GESTIONE CASSA EDILE – Rev. 01.44.90 Upd. 19.2023**

**Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente**

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Aggiornamento tabelle.

**Aggiornamento tabella cassa edile**

A seguire le tabelle da aggiornare:

Manutenzione	Motivazione
Tabella cassa edile	<p><b>Inserite le seguenti tabelle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - CASSA EDILE DI TORINO;</li> <li>• 4 - EDILCASSA SARDEGNA NUORO-OG.;</li> <li>• 6 - EDILCASSA SARDEGNA ORISTANO;</li> <li>• 20 - C.E. REGGIO CALABRIA IND./COOP;</li> <li>• 29 - Edil.Puglia-Lecce Ind.Coop.Art;</li> <li>• 45 - Edil.Puglia-Taranto Ind.Coop.A;</li> <li>• 70 - Edill.Puglia-Foggia Ind.Coop.A;</li> <li>• 73 - Edil.Puglia-Bari Ind.Coop.Art.;</li> <li>• 75 - Edil.Puglia-Brindisi Ind.Art.C;</li> <li>• 82 - CASSA EDILE DI PALERMO</li> <li>• 87 - CASSA EDILE DI CATANIA(A.MI.CA;</li> <li>• 201 - CASSA EDILE TERNI;</li> <li>• 244 - CASSA EDILE SAVONA;</li> <li>• 245 - EDILCASSA ABRUZZO;</li> <li>• 260 - CASSA EDILE DI SONDRIO;</li> <li>• 284 - EDILCASSA SICILIA – AGRIGENTO;</li> <li>• 285 - EDILCASSA SICILIA-CALTANISSETT;</li> <li>• 286 - EDILCASSA SICILIA-CATANIA;</li> <li>• 287 - EDILCASSA SICILIA-ENNA</li> <li>• 288 - EDILCASSA SICILIA-MESSINA;</li> <li>• 289 - EDILCASSA SICILIA-RAGUSA;</li> <li>• 290 - EDILCASSA SICILIA-SIRACUSA;</li> <li>• 291 - EDILCASSA SICILIA-TRAPANI;</li> <li>• 321 - EDILCASSA ABRUZZO PMI;</li> <li>• 305 - Edilcassa Puglia Bari PMI;</li> <li>• 306 - Edil.Puglia Brindisi PMI;</li> <li>• 307 - Edil.Puglia-Taranto PMI;</li> <li>• 311 - C.E. REGGIO CALABRIA ARTIGIANO;</li> <li>• 316 - Edil.Puglia-Foggia PMI;</li> <li>• 317 - Edil.Puglia-Lecce PMI.</li> </ul>

Il lavoro di aggiornamento tabelle è posto alla seguente chiamata a menù:

Lavori di servizio

Aggiornamento tabelle



**Attenzione!!**


***E' possibile che gli elementi passati in aggiornamento vadano in sovrascrittura di quelli preesistenti, perdendo eventuali precedenti modifiche.***

***Si consiglia di eseguire preventivamente le copie degli archivi, prima di aggiornare le tabelle.***

## Versione 4.5.1 MUT

Con la versione 4.5.1 delle specifiche tecniche del MUT è stato introdotto un nuovo tag denominato **LV\_ImponibileContrSenzaMensa** che rappresenta l'Imponibile Contributo senza indennità oraria di Mensa. In uso per contrattazioni locali per il calcolo di contributi che non comprendono l'indennità di mensa ed in particolare per la **Cassa edile di Torino**.

Per gestire quanto sopra specificato, nella tabella cassa edile, nella sezione contribuzione è stato inserito un nuovo Tipo imponibile ed in particolare il valore “5 – Imponibile contributi no mensa”.



CCNL contribuzione MUT: [ ] Descrizione aggiuntiva: [ ] Data decorrenza: 01/10/2023

**PARAMETRI CALCOLO E RIPORTO IMPONIBILI (CTRL + F1)**

Descrizione	% c/azienda	% c/dip.	Tipo contributo	Tipo importo	Imponibile	15%	Rilev. salari	Contr. agg.
Contributo Cassa Edile	1,8700	0,3800	P - Cassa edile in %	H	1 - GNF e contr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O.M. Malattia/Infortunio	0,8500		P - Cassa edile in %	H	1 - GNF e contr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.S.C.	1,0000		P - Cassa edile in %	H	1 - GNF e contr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A.P.E.	3,2900		C - F.do APE	H	Contr. No mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quote nazionali	0,1800	0,1800	P - Cassa edile in %	H	0 - No assog.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quote provinciali	0,5900	0,5900	P - Cassa edile in %	H	1 - GNF e contr.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
F.do Pre pensionamenti	0,2000		P - Cassa edile in %	H	2 - Contributi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.do Incentivo Occupazione	0,1000		O - F.do Occupazione	H	3 - TFR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F.do Sanitario Naz.le	0,6000		S - F.do Sanitario	H	4 - FSN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
O.M. R.L.S.T	0,2500		P - Cassa edile in %	H	5 - Contr. No mensa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O.M. Permessi sindacali	0,2000		P - Cassa edile in %	H	1 - GNF e contr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fondo Territ.Qualif.setto	0,2000		P - Cassa edile in %	H	1 - GNF e contr.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Fiscaltà e contribuzione INPS**

% Contr. C.E.azi. sogg. a IRPEF: [ ] % maggioraz. imponib. INPS: 1,1235

% Contr. C.E.dip. esente IRPEF: 0,3800 Esposiz. maggioraz.lorda: ☐

% Contr. C.E.dip. esente INPS: [ ] Applica maggiorazione 15%: ☒

**Contributo minimo APE**

Importo Minimo: 49,00

**Fondo Sanedil**

% fondo sanitario impiegati: 0,26

Versamento impiegati MUT: ☒

Assenze non retribuite: ☐

Contributo azienda deducibile: ☒

Nel calcolo della busta paga, la procedura determinerà l'imponibile contributi senza mensa decurtando la causale di indennità di mensa assoggettata a contribuzione cassa edile.

A tal fine e per effettuare il calcolo sopra esposto, l'utente dovrà inserire nella causale utilizzata per esporre la quota mensa assoggettata a contribuzione, la personalizzazione “**MENSA**”.

L'imponibile contributi senza mensa sarà riportato nel rigo del contributo per il quale si è scelto nella tabella il tipo “5 – Imponibile contributi no mensa” e con la dicitura abbreviata “**GNM**”:

Dati cassa edile   Contributi cassa edile   Malattia e infortunio cassa edile									
Descrizione contributo		Imponibile		Carico azienda		Carico dipendente		Totale	
		Tipo	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo
Contributo Cassa Edile		GNF	2.007,00	1,8700	37,53	0,3800	7,63	2,2500	45,16
O.M. Malattia/Infortunio		GNF	2.007,00	0,8500	17,06			0,8500	17,06
F.S.C.		GNF	2.007,00	1,0000	20,07			1,0000	20,07
A.P.E.		GNM	1.947,00	3,2900	64,06			3,2900	64,06
Quote nazionali		CTR	2.500,00	0,1800	4,50	0,1800	4,50	0,3600	9,00
Quote provinciali		CTR	2.500,00	0,5900	14,75	0,5900	14,75	1,1800	29,50
F.do Pre pensionamenti		GNM	1.947,00	0,2000	3,89			0,2000	3,89
F.do Incentivo Occupazione		FSN	1.848,54	0,1000	1,85			0,1000	1,85
F.do Sanitario Nazionale		FSN	1.848,00	0,6000	11,09			0,6000	11,09
O.M. R.L.S.T		GNF	2.007,00	0,2500	5,02			0,2500	5,02
O.M.Permessi sindacali		GNF	2.007,00	0,2000	4,01			0,2000	4,01
Fondo Territ.Qualif.setto		GNM	1.947,00	0,2000	3,89			0,2000	3,89
Data decorrenza	01/10/2023		<b>TOTALE</b>	9,3300	<b>187,72</b>	1,1500	<b>26,88</b>	10,4800	<b>214,60</b>

Anche nel calcolo della denuncia MUT sarà riportato l'imponibile contributi senza mensa ed in particolare, nella sezione Elenco lavoratori e all'interno del singolo dipendente. Si ricorda che il calcolo può essere nuovamente eseguito anche nella denuncia MUT senza rielaborare la busta paga.

Dati anagrafici | Dati generici | Dati gre | **Imponibili e Contributi** | IFR/Previdenza complementare | F.do sanitario e arretrati | Malattia/Infortunio | Captieri lavoratore

Imponibile GNF 2.007,00 Imponibile contributi 2.500,00 **Imponibile contributi senza mensa 1.947,00** Imponibile T.F.R. 2.533,00 Impon. contrib. sanzioni Superm.orario Magg. caposq. Superm.mensile

Descrizione contributo	Tipo	Imponibile		Carico azienda		Carico dipendente		Totale	
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	
Contributo Cassa Edile	GNF	2.007,00	1,8700	37,53	0,3800	7,63	2,2500	45,16	
O.M. Malattia/Infortunio	GNF	2.007,00	0,8500	17,06			0,8500	17,06	
F.S.C.	GNF	2.007,00	1,0000	20,07			1,0000	20,07	
A.P.E.	GNM	1.947,00	3,2900	64,06			3,2900	64,06	
Quote nazionali	CTR	2.500,00	0,1800	4,50	0,1800	4,50	0,3600	9,00	
Quote provinciali	CTR	2.500,00	0,5900	14,75	0,5900	14,75	1,1800	29,50	
F.do Pre pensionamenti	GNM	1.947,00	0,2000	3,89			0,2000	3,89	
F.do Incentivo Occupazione	FSN	1.848,54	0,1000	1,85			0,1000	1,85	
F.do Sanitario Naz.le	FSN	1.848,00	0,6000	11,09			0,6000	11,09	
O.M. R.L.S.T	GNF	2.007,00	0,2500	5,02			0,2500	5,02	
O.M. Permessi sindacali	GNF	2.007,00	0,2000	4,01			0,2000	4,01	
Fondo Terr. Qualif. setto	GNM	1.947,00	0,2000	3,89			0,2000	3,89	
<b>TOTALE</b>				<b>187,72</b>		<b>26,88</b>		<b>214,60</b>	

Data decorrenza 01/10/2023

**Gestione accantonamenti MUT**

Accant. GNF 285,00 Di cui acc.virtuale Accant. GNF mal./inf. Totale accant. 285,00 Acc. Rip. Annui Acc. Ferie Anticipo Acc. Altro Acc. GG/Ore Altro Acc.

**Ore ordinarie e festività**

Ordinarie 168,0  
Festività 8  
Assenze ingiust. virtuali  
Aggiuntive APE

**Ore sanzionabili**

Ferie sanzionabili  
Permessi non retrib. sanz.  
Permessi retrib. sanz.  
Assenza ing. sanz.

**Dati contrattuali**

Tipo occupazione Liv. inquadram. Mansioni  
F 01 1  
Paga oraria 11,06295 Ore settimanali % Part-time

Norma premiale  
Esclusione ore altro accantonamento

Conferma Annulla

Ai fini della formazione del file XML della cassa edile di Torino, dal mese di novembre 2023 presentazione dicembre 2023, è possibile riportare l'imponibile contributi senza indennità di mensa, selezionando il campo "Tracciato vers. 4.5.1" posto nelle opzioni sotto indicate.

#### Formato xml cassa edile

##### Selezione opzioni

Impostare le opzioni di calcolo

Azienda selezionata: 0002 VERDE ALFIO



Anno 2023

MUT Edilcassa regionale

Mese 11 NOVEMBRE

Cassa edile 1 Codice CE T000

Cumula cantieri Lunghezza effettiva codice impresa

Data scrittura 15/12/2023 Tracciato vers. 2.4.0 Tracciato vers. 4.5.1 ☒

Percorso destinazione C:\Users\ocannavo\Documents

< Indietro Fine Annulla

**GESTIONE PARASUBORDINATI – Rev.01.44.90 Upd. 19.2023**

**Lavori da fare OBBLIGATORIAMENTE a carico dell'utente**

Di seguito si elencano i lavori, a carico dell'utente, da fare OBBLIGATORIAMENTE, nell'ordine sotto riportato, dopo aver installato il presente upd:

1. Adeguamento archivi.



## Conguaglio fiscale

Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono, il sostituto d'imposta deve operare il conguaglio tra le ritenute effettuate sulle retribuzioni corrisposte in ciascun periodo di paga, compreso, quello eventualmente terminato il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui i redditi si riferiscono e l'imposta realmente dovuta, tenendo conto delle detrazioni d'imposta spettanti.

Se conosciute e richieste dal lavoratore, in sede di conguaglio, il sostituto d'imposta dovrà riconoscere anche le detrazioni per eventuali oneri soggetti a detrazione e la detrazione per canoni di locazione.

A seguire le implementazioni apportate e alcune funzionalità da tener presente nella fase di calcolo delle buste con conguaglio IRPEF:

### Implementazioni

#### Fringe benefit

Per l'anno 2023, l'importo di beni e servizi erogato dall'azienda in aggiunta alla normale retribuzione non è sottoposto a tassazione e non concorre a formare il reddito se di importo non superiore a 258,23 euro.

Come detto, il DL 4/5/2023 n.48, ha disposto, per il solo 2023, un nuovo limite massimo di esenzione previsto per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico.  
Detto limite si attesta a 3000 euro.

In entrambi i suddetti casi (258,23 e 3000 euro), nel caso in cui l'importo dei beni e dei servizi erogato dovesse superare dette soglie, l'intero importo (quindi anche la quota di valore inferiore) è assoggettato a contribuzione previdenziale e a ritenuta fiscale (art. 51, comma 3, del TUIR).

Ricordiamo che per l'utilizzo dei fringe benefit aziendali con riferimento a quanto stabilito dall'art. 51, comma 3 del TUIR, occorre utilizzare una delle seguenti causali:

- Causale con personalizzazione COMNAT (codice 1054 da installazione);
- Causale con personalizzazione FRIBEN figurativa (codice 1016 da installazione);
- Causale con personalizzazione FRIBEN rimborsata (codice 1017 da installazione).

### COMNAT

La causale con personalizzazione COMNAT, da installazione, è fornita con assoggettamento fiscale e previdenziale. Va utilizzata quando **si ha assoluta certezza che a fine anno l'importo dei benefit erogati, sarà superiore al limite di esenzione stabilito**, così facendo, mese per mese, gradualmente quindi, si assoggetterà il benefit erogato a prelievo previdenziale e fiscale, evitando così la tassazione dell'importo complessivo in un'unica soluzione in sede di conguaglio fiscale.

L'importo della causale non influenzerà in alcun modo il netto in busta, si presuppone infatti che, il beneficio al dipendente sia costituito, ad esempio, dall'utilizzo di un'auto aziendale o altro benefit previsto.

In sede di conguaglio fiscale, tuttavia, si verificherà il superamento o meno della soglia di esenzione di 258,23 o 3000 euro normativamente prevista, quest'ultima, solo in presenza di almeno un figlio a carico. Nel caso in cui durante l'anno, per l'erogazione di compensi in natura considerati assoggettati, siano state utilizzate causali diverse da quelle fornite, si dovrà procedere, prima delle operazioni di conguaglio, all'inserimento nelle suddette causali della personalizzazione COMNAT e successivamente effettuare una ricostruzione schede numeriche. Questo allo scopo di valorizzare correttamente l'importo dei compensi in natura da utilizzare per il controllo del superamento del nuovo limite di esenzione, ed eventualmente procedere al recupero delle ritenute e dei contributi calcolati.

### FRIBEN


La causale con personalizzazione FRIBEN con codice 384, da installazione, è fornita in modalità figurativa (senza alcun assoggettamento previdenziale/fiscale). L'importo della causale non influenzerà in alcun modo il netto in busta si presuppone infatti che, il beneficio al dipendente sia costituito, ad esempio, dall'utilizzo di un'auto aziendale o altro benefit previsto.

La causale con personalizzazione FRIBEN con codice 385, da installazione, è fornita in aumento del netto in busta (senza alcun assoggettamento previdenziale/fiscale). Va utilizzata per eventuali

erogazioni/rimborsi in denaro da parte del datore di lavoro al dipendente, come ad esempio il pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e gas).

In entrambi i suddetti casi, mensilmente, si verificherà il superamento o meno della soglia di esenzione di 258,23 o 3000 euro normativamente prevista, quest'ultima, solo in presenza di almeno un figlio a carico.

Se detti limiti non vengono superati, le causali continueranno ad essere considerate non assoggettate al prelievo previdenziale e fiscale. Superati detti limiti, sarà attivato la segnalazione sotto riportata e l'importo eccedente il limite sarà assoggettato al prelievo previdenziale e fiscale:



Gli stessi controlli saranno poi rieseguiti a conguaglio.

Le possibili condizioni sono:

Benefit erogato	
Minore/Uguale di 258,23/3000 euro	<p><b><u>L'importo annuo del benefit erogato NON CONCORRE a formare reddito previdenziale e fiscale.</u></b></p> <p><u>Busta paga di Dicembre 2023:</u> Solo se nell'anno è stata utilizzata una causale soggetta al previdenziale e al fiscale, l'importo annuo del benefit erogato sarà riportato in busta a storno dell'imponibile previdenziale e fiscale tramite la causale blindata <b><u>10527</u></b>.</p> <p>Con quanto sopra, il prelievo previdenziale e al fiscale fatto inizialmente sarà restituito al dipendente sottoforma storno dell'imponibile previdenziale e fiscale del mese e conseguenza minor carico contributivo e fiscale.</p> <p>Solo nel caso in cui, in virtù di detto storno, gli imponibili dovessero risultare negativi, saranno riportate</p>

	<p>le causali figurative <b>10525</b> e <b>10526</b>, di importo pari alla quota eccedente di benefit rispetto all'imponibile previdenziale e fiscale del mese.</p> <p>Gli imponibili previdenziale e fiscale del mese saranno azzerati.</p> <p>L'importo della causale figurativa <b>10526</b> sarà portato in detrazione dell'imponibile previdenziale.</p> <p>L'importo della causale figurativa <b>10525</b> sarà portato in detrazione dell'imponibile fiscale.</p> <p>Infine, sarà riportata la causale blindata <b>10528</b> per la quota contributiva c/dipendente calcolata sull'importo della causale <b>10526</b>. Tale importo costituirà nuovamente retribuzione e sarà sommato all'imponibile fiscale del mese.</p>
Maggiore di 258,23/3000 euro	<p><b><u>L'importo annuo del benefit erogato CONCORRE a formare reddito previdenziale e fiscale.</u></b></p> <p><u>Busta paga di Dicembre 2023:</u> Solo se nell'anno è stata utilizzata una causale NON soggetta al previdenziale e al fiscale, nessun automatismo sarà eseguito nella busta di conguaglio.</p> <p><u>Busta paga di Dicembre 2023:</u> Solo se nell'anno è stata utilizzata una causale soggetta al previdenziale e al fiscale, visto che l'importo del benefit è già stato sottoposto a prelievo previdenziale e fiscale, nessun automatismo sarà eseguito nella busta di conguaglio.</p> <p><u>Busta paga di Dicembre 2023:</u> Solo se nell'anno è stata utilizzata una causale NON soggetta al previdenziale e al fiscale, l'importo del benefit sarà normalmente assoggettato a prelievo previdenziale e fiscale tramite il riporto di una causale con personalizzazione <b>FRBECO</b>.</p>


### Funzionalità varie

#### Guida in linea

Si rinvia l'utente alla sezione **Flussi operativi** della **Guida in linea**, nella quale è presente il flusso Conguaglio fiscale, in cui sono riportate, in dettaglio, tutte le notizie normative e le funzionalità procedurali da conoscere, per la corretta gestione di quanto in oggetto.

Detto flusso è altresì consultabile grazie al link sotto evidenziato

posto all'interno della sezione della busta paga dedicata al conguaglio fiscale:



**Imposta lorda -  
Quattro aliquote  
di calcolo**

Dal 2022 aliquote e gli scaglioni di reddito risultano essere:

Scaglioni mensili		Scaglioni annuali		Aliquot a
Da	A	Da	A	
	1250		15000	23%
1250.01	2333.33	15000.01	28000	25%
2333.34	4166.66	28000.01	50000	35%
4166.67	9999999,99	50000.01	9999999,99	43%

**Reddito  
complessivo per  
le detrazioni**

A conguaglio, le detrazioni di seguito riportate saranno calcolate sul reddito complessivo effettivo, determinato in questa sede;

**Detrazione  
lavoro  
dipendente**

Per i collaboratori soggetti, identificati dalla casella “**Detrazione lavoro dipendente**” presente all'interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni* di Dati fiscali della scheda anagrafica, selezionata, la detrazione da lavoro dipendente, mensilmente e in fase di conguaglio, sarà calcolata in base alla tabella riassuntiva di seguito riportata:

Reddito in euro	Detrazione spettante
Fino a 15000	1880 euro (in ogni caso non inferiore a 690 euro).  Per i lavoratori a tempo determinato non inferiore a 1380 euro.
Tra 15001 a 28000	1910 + Importo risultante dal seguente calcolo:

	$1190 \times (28000 - \text{Reddito complessivo}) / 13000$
Tra 28001 a 50000	$1910 \times (50000 - \text{Reddito complessivo}) / 22000$
Oltre 50001	Nessuna detrazione spettante
E' previsto inoltre, un aumento della detrazione, in misura pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25000, ma non a 35000 euro	

**Detrazioni per coniuge a carico**

Per i collaboratori soggetti, identificati dalla casella “**Detrazione familiari a carico**” presente all’interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni* di Dati fiscali della scheda anagrafica, selezionata, la detrazione mensilmente e in fase di conguaglio, sarà calcolata in base alla tabella riassuntiva di seguito riportata:

Reddito in euro	Detrazione spettante
Fino a 15000	800 euro – l’importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{Reddito complessivo} / 15000)$
Tra 15001 a 40000	690 euro In base al reddito, la detrazione aumenta dei seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 euro con reddito compreso tra 29001 e 29200;</li> <li>• 20 euro con reddito compreso tra 29201 e 34700;</li> <li>• 30 euro con reddito compreso tra 34701 e 35000;</li> <li>• 20 euro con reddito compreso tra 35001 e 35100;</li> <li>• 10 euro con reddito compreso tra 35101 e 35200;</li> </ul>
Tra 40001 a 80000	$690 \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $(80000 - \text{Reddito complessivo}) / 40000$

**Detrazioni per figli a carico**

Dal 1° Marzo 2022, le detrazioni **per ogni figlio minorenni a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico di età inferiore a 21 anni**, non sono state più calcolate poiché assorbite dall’Assegno Unico Universale (AUU) erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

Di conseguenza, per i figli a carico di età inferiore a 21 anni, dal 1° Marzo 2022 hanno cessato di aver efficacia:

- le detrazioni fiscali per figli a carico;





- le maggiorazioni per figli minori di tre anni;
- le maggiorazioni per figli con disabilità;
- è abrogata, inoltre, la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Le detrazioni per figli a carico (ma solo la detrazione base corrispondente a 950 euro), saranno nuovamente riconosciute in busta paga per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

Quanto sopra ha reso indispensabile, verificare, per ogni figlio a carico, l'età anagrafica incrociando la data di nascita indicata sulla scheda anagrafica, sezione Familiari, pagina *Deduz./Detrazioni* di Dati fiscali, con il mese/anno di elaborazione della busta paga.

L'eventuale mancanza della data di nascita e/o del codice fiscale (da cui la data di nascita si può ricavare), sarà motivo di esclusione del figlio 21enne dal calcolo della detrazione, la condizione, inoltre, sarà segnalata da apposito messaggio di attenzione all'ingresso in busta paga.

**Detrazioni per  
altri familiari a  
carico**

Per i collaboratori soggetti, identificati dalla casella “**Detrazione familiari a carico**” presente all'interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni* di Dati fiscali della scheda anagrafica, selezionata, la detrazione mensilmente e in fase di conguaglio, sarà calcolata in base alla tabella riassuntiva di seguito riportata:

Detrazione spettante
750 euro
Alla detrazione va applicato un coefficiente risultante dalla seguente formula: $(80000 - \text{Reddito complessivo}) / 80000$

**Ricalcolo delle  
detrazioni**

Il calcolo delle detrazioni in base alle tabelle di cui sopra, sarà applicato anche nella funzione di Ricalcolo detrazioni, attivabile tramite apposito pulsante sotto evidenziato (non attivabile in fase di conguaglio):





Compenso: 2.750,00 Data pagamento: 30/11/2022


Codice	Descrizione	Ore/Giorni	%	Competenze	Detrazioni
396	Bonus D.L. 03/2020	0,000	M	0,000	98,63
	Reddito complessivo				5.239,02
	Detrazione lavoro dipendente				154,52

Calendario giornaliero  
**DT** Ricalcolo detrazioni  
 RC Ricalcolo busta  
 Visualizza calcoli

In questa sede, ci sembra utile ricordare, che la funzione di Ricalcolo detrazioni può automaticamente essere attivata all'ingresso in busta paga (senza l'utilizzo, quindi, del relativo pulsante) selezionando la casella **"Ricalcolo detrazioni"** presente all'interno della pagina *IRPEF/Conguaglio* dei Parametri azienda;

**Log – Visualizza calcoli su importo detrazioni**

Si ricorda che per ciascuna delle detrazioni di cui sopra è attivato il relativo Log – Visualizza calcoli, con il quale è possibile verificare, in dettaglio, il calcolo eseguito dalla procedura. Il Log si attiva grazie al pulsante sotto evidenziato:




Compenso: 2.750,00 Data pagamento: 31/12/2022

Codice	Descrizione	Ore/Giorni	%	Competenze	Detrazioni
396	Bonus D.L. 03/2020	0,000	M	0,000	101,92
	Trattenuta IRPEF - Conguaglio				372,45
	Reddito complessivo				4.978,04
	Detrazione lavoro dipendente				314,19

Calendario giornaliero  
 Ricalcolo detrazioni  
 RC Ricalcolo busta  
 Visualizza calcoli  
 Anteprima Pdf

Nel Log relativo alle detrazioni per figli a carico, tra l'altro, viene anche indicato il codice fiscale del figlio e la relativa età anagrafica se maggiore/uguale a 21 anni:



Visualizza calcoli

Espandi Comprimi

Ricerca:

- Imponibile fiscale (2.489,02)
- Imponibile arrotondato (2.750,00)
- Imponibile INPS (2.750,00)
- Totale Lordo (2.750,00)
- Detrazione lavoro dipendente (159,67)
- Detrazione lavoro dipendente conguaglio fine anno (314,19)**
  - = 1.880,00 (Detrazione minima)
  - : 365,00 = 5,15068
  - x 61 (Giorni detrazione) = 314,1917
- Imponibile fiscale conguaglio fine anno (4.978,04)
- Reddito complessivo fine anno (4.978,04)

**Bonus  
D.L. 03/2020  
(Trattamento  
integrativo)**

Per i collaboratori soggetti, identificati dalla casella **"Bonus IRPEF DL 03/2020"** presente all'interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni*



di Dati fiscali della scheda anagrafica, selezionata, il bonus, a conguaglio, sarà così calcolato:

**Con reddito complessivo non superiore a 15000 euro**

Sarà calcolato solo se l'imposta lorda a conguaglio risulta essere maggiore delle detrazioni lavoro dipendente spettante, anch'essa calcolata in sede di conguaglio fiscale (mensilmente, il calcolo viene eseguito su valori presuntivi).

**Con reddito complessivo superiore a 15000 e fino a 28000 euro**

Sarà calcolato solo se l'imposta lorda a conguaglio risulta essere minore del totale delle detrazioni spettanti, anch'esse calcolate in sede di conguaglio fiscale.

Il totale delle detrazioni terrà conto della:

- Detrazione da lavoro dipendente;
- Detrazione per coniuge a carico
- Detrazione per figli a carico;
- Detrazione per altri familiari a carico.
- Eventuali altre detrazioni indicate in corrispondenza del campo **“Ulteriore detrazione”** presente all'interno della sezione *Deduzioni/Detrazioni* di Dati fiscali della scheda anagrafica.

Se la differenza tra il totale delle detrazioni spettanti e l'imposta lorda è minore di 1200 euro, tale differenza costituirà l'importo del bonus, altrimenti il bonus riconosciuto sarà 1200 euro.

**Con reddito complessivo superiore a 28000 euro**

Nessun bonus sarà calcolato.

Nei casi di spettanza del bonus, per la verifica in dettaglio del calcolo eseguito, si ricorda la presenza dell'apposito pulsante di Log - Visualizza calcoli, legato alla relativa causale con personalizzazione CUNIRP.

**Rateizzazione  
Bonus  
D.L. 03/2020  
(Trattamento  
integrativo)**

Come già detto in precedenza, il bonus D.L. 03/2020, riconosciuto da Gennaio a Dicembre 2023 calcolato in base a valori presuntivi, potrebbe risultare non spettante a conguaglio. In questa sede, infatti, il

bonus sarà ricalcolato utilizzando valori effettivi.

Qualora il bonus riconosciuto da Gennaio a Dicembre 2023 non sia dovuto, dovrà essere restituito tenendo conto della soglia di 60 euro normativamente prevista.

Se il bonus da recuperare risulta maggiore di 60 euro, lo stesso verrà recuperato in otto rate di uguale importo e la prima rata verrà esposta sulla busta di conguaglio.


Se l'importo non è maggiore di 60 euro, il recupero avverrà in una unica rata sulla busta di conguaglio.

La rateizzazione di cui sopra, sarà eseguita solo per i dipendenti non cessati. Per i dipendenti cessati, il bonus D.L. 03/2020 non spettante, sarà immediatamente trattenuta.

Nei casi di restituzione del bonus, per la verifica in dettaglio del calcolo eseguito, si ricorda la presenza dell'apposito pulsante di Log - Visualizza calcoli, legato alla relativa causale con personalizzazione CUNRAT.


#### Dettaglio da buste

Nella pagina *Conguaglio fiscale* sotto riportata è presente la funzione Dettaglio da buste, attivabile tramite apposito pulsante sotto in rosso:



	Da conguaglio	Da buste	Differenza
Imponibile fiscale	7.775,82		
di cui imponibile fiscale progressivo	7.775,82		
Importo riduzione			
Importi deducibili dal reddito			
Imposta lorda	1.798,44		
- Detrazione lavoro dipendente su 62 giorni	319,34		
- Detrazione D.L. 03/2020			
- Detrazione coniuge			
- Detrazioni figli			
- Detrazioni altri familiari			
- Ulteriore detrazione famiglie numerose			
- Detrazione canoni di locazione			
- Detrazioni per oneri			
= Imposta netta	1.469,10		
Imposta pagata	1.168,60		
di cui imposta pagata progressiva			
<b>Risultato del conguaglio a debito</b>	<b>-300,50</b>		
Addizionale regionale			

Il pulsante Dettaglio da buste, con il presente aggiornamento, è stato inserita anche all'interno della pagina Fine anno/Fine rapporto:



Compenso: 4.583,33 Data pagamento: 31/12/2021

Reddito per il CUD 7.775,82

Compensi in natura 7.775,82

Imponibile fiscale di cui altra azienda

Importo riduzione

**Detrazioni**

Oneri deducibili

Contr. Sol. L. 148/2011

**Detrazioni**

Reddito complessivo 7.775,82

Coniuge

Figlio sostituz. coniuge

Figli

Altri familiari

Giorni detrazione

Lavoro dipendente

Detraz. D.L. 03/2020

Imp. oneri detrabili al 19%

Oneri detrabili al 19%

Imp. oneri detrabili al 26%

Oneri detrabili al 26%

Imp. oneri detrabili al 30%

Oneri detrabili al 30%

Imp. oneri detrabili al 35%

Oneri detrabili al 35%

**Calcolo imposta**

Imposta lorda 1.788,44

Totale detrazioni 319,34

Ulteriore detrazione

Detr. canoni locaz. 1.469,10

IRPEF netta

IRPEF minima

IRPEF pagata 1.168,60

di cui altra azienda

**Bonus D.L. 03/2020**

Erogato 203,84

Da recuperare

Recuperato

**Contrib. solid. L. 148/2011**

Reddito compless.

Imponibile

Contributo

**Detrazione D.L. 03/2020**

Da recuperare

Recuperato

**Dettaglio da buste**

[Info calcolo conguaglio fiscale](#)

È presente la funzione Dettaglio da buste, attivabile tramite apposito pulsante sopra in rosso.

Il pulsante è abilitato solo in presenza di un conguaglio fiscale.

Attivando il pulsante, si aprirà la sezione sotto riportata:

Progressivi fiscali busta paga

Nel caso di più buste paga nello stesso mese, nel campo "Totale da buste" della colonna "Imponibile fiscale netto" sarà sommato solo l'imponibile dell'ultima busta paga del mese.  
Nella colonna "Imposta pagata", non sarà riportata l'imposta netta del mese del conguaglio.

Anno	Mese	Tipo	Num.	Imponibile fiscale netto	Imposta pagata	Add.com.acconto versata	Pagata
2020	Gennaio	Base	0	1.981,67	381,81		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Febbraio	Base	0	2.175,01	440,40		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Marzo	Base	0	2.175,01	433,43		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Aprile	Base	0	2.175,01	436,51		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Maggio	Base	0	2.175,01	432,86		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Giugno	Base	0	2.175,01	435,95		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Luglio	Base	0	2.175,01	432,28		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Agosto	Base	0	241,67			<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Settembre	Base	0	2.175,01	435,37		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Ottobre	Base	0	2.175,01	431,68		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Novembre	Base	0	2.175,01	434,81		<input checked="" type="checkbox"/>
2020	Dicembre	Base	0	17.158,39			<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Totale finale da buste</b>				<b>38.956,82</b>	<b>4.295,10</b>		

OK

Nella quale saranno riportati, tanti elementi quante sono le buste base/aggiuntive trovate nel periodo di elaborazione del conguaglio, compresa la busta di conguaglio stessa. Ciascun elemento sarà popolato con il mese/anno/tipologia di busta e, soprattutto, con i principali importi presenti nelle relative buste e utilizzati a conguaglio, ovvero:


- Imponibile fiscale;
- Imposta pagata;
- Addizionale comunale in acconto versata.

Detta sezione, terrà conto, altresì, di eventuali importi provenienti da altri rapporti di lavoro, buste non pagate, emolumenti non conguagliati e relativi all'anno precedente.

Infine, i suddetti campi, saranno totalizzati allo scopo di determinare i **“Totali finali da buste”**, che saranno riportati in corrispondenza della colonna *Da buste* e successivamente confrontati con i rispettivi importi il cui calcolo è stato eseguito, come di consueto, leggendo i progressivi della scheda numerica, più le buste base/aggiuntive del mese di conguaglio non aggiornate.

Quanto sopra, costituisce un validissimo strumento attraverso il quale l'utente ha certezza che quanto storicizzato sulla scheda numerica, al netto di eventuali modifiche manuali, sia completamente aderente a quanto presente in busta paga.

Eventuali differenze saranno segnalate dalla procedura valorizzando la colonna *Differenze* e con un Allert rosso sotto evidenziati:



	Da conguaglio	Da buste	Differenza
Imponibile fiscale	24.973,44		
di cui imponibile fiscale progressivo	24.973,44	23.973,44	1.000,00
Importo riduzione			
Importi deducibili dal reddito			
Imposta lorda	6.142,83		
- Detrazione lavoro dipendente su 365 giorni	1.114,47		
- Detrazione D.L. 03/2020			
- Detrazione coniuge			
- Detrazioni figli			
- Detrazioni altri familiari			
- Ulteriore detrazione famiglie numerose			
- Detrazione canoni di locazione			

#### Principio di cassa allargato

Nessuna modifica è stata eseguita per quanto in oggetto, tuttavia, visto l'imminente passaggio d'anno con relative operazioni di apertura/chiusura, ci sembra utile ricordare in questa sede, determinati funzionamenti non sempre ricordati. In particolare ci si sofferma sul principio di Cassa Allargato.

Per i collaboratori coordinati e continuati, i compensi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo e riferiti a prestazioni lavorative svolte nell'anno precedente, si considerano corrisposte a dicembre e di conseguenza da riportare nella Certificazione Unica



dell'anno precedente. Sia la denuncia UniEMens che i relativi F24 dovranno recare l'indicazione del mese compenso "dicembre".

La scadenza del versamento sarà il 16 febbraio dell'anno successivo. Di seguito un'esempio pratico incrociando i dati tra UniEMens e F24.

Si ipotizzi un collaboratore con aliquota contributiva pari al 33,72% totale di cui 11,24% c/collaboratore.

Si ipotizzi un compenso di euro 2750 relativo al mese di Novembre 2023 pagato a Dicembre ("**Data pagamento**" in busta 31/12/2024).

Ed un compenso di pari importo relativo al mese di Dicembre 2023 pagato entro il 12 gennaio 2024 ("**Data pagamento**" in busta 12/01/2024).

### UniEMens

Nessuna elaborazione sarà eseguita a Novembre 2023, poiché all'interno della busta di Novembre, come sopra evidenziato, è stata indicata una data di pagamento che ricade nel mese di Dicembre.

A Dicembre 2023, la denuncia elaborata conterrà la somma dell'imponibile previdenziale delle buste di Novembre e Dicembre (2750 + 2750).

### Delega F24

Nessuna elaborazione sarà eseguita a Novembre 2023, poiché all'interno della busta di Novembre, come sopra evidenziato, è stata indicata una data di pagamento che ricade nel mese di Dicembre.

A Dicembre 2023, la delega elaborata conterrà i dati della busta di Novembre (Erario, INPS, Regioni ed Enti locali). Per ciascun versamento sarà indicato come mese/anno di riferimento 12/2023.

A Gennaio 2024, la delega elaborata conterrà i dati della busta di Dicembre (Erario, INPS, Regioni ed Enti locali). Per ciascun versamento sarà indicato come mese/anno di riferimento 12/2023.

In base a quanto sopra, le deleghe dei mesi di Dicembre e Gennaio, conterranno i dati (Erario, INPS, Regioni ed Enti locali) delle buste di Novembre e Dicembre. Tutti i versamenti avranno 12/2023 come periodo di riferimento.

Di conseguenza il totale dovuto e versato dall'azienda con F24 (sezione INPS) combaccerà con il totale dovuto e dichiarato nell'UniEMens di Dicembre 2023.

## Interventi vari

A seguire le modifiche apportate:

### Tabelle 2024

Inserite le seguenti tabelle valide dal 2024:

- Tabella massimali contributivi ENPALS;
- Tabella dati INAIL;
- Tabella Addizionali regionali;
- Tabella Deduzioni e Scaglioni di reddito.



**MENSILIZZAZIONE TELEMATICA – Rev. 01.35.90 Upd. 19.2023**

**Versione 4.22.0 Allegato al documento tecnico UniEMens**

Allineata la procedura a quanto in oggetto.

Tra le altre cose, si segnala che sono state aggiornate le aliquote relative alle tipologie di collaboratore da D1 a D7 previste dalla circolare INPS n.88/2023.

## Interventi vari


A seguire le modifiche apportate:




**Quadratura  
aziendale –  
Dettaglio  
per  
causale**

All'interno della pagina che si attiva premendo il pulsante *Quadratura aziendale* è stato inserito il pulsante *Dettaglio per causale* sotto evidenziato:

Quadratura aziendale

Contiene gli importi complessivi a debito/credito. Selezionando le singole righe, sarà possibile visionare tutti i dipendenti ai quali è stata attribuita la causale, determinando così, l'importo a debito/credito per singola causale.

☒  **Dettaglio per causale**

Caus.	Descrizione	Debito	Credito	
	Contributo totale	2.873,59		
DESU	Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato. Articolo 1, commi da 161 a 168 Legge		640,62	
L094	Esonero quota contrib.previd.IVS c/Lav.art.20 DL.115/22 Mes.3499/22 e Esonero 6% art.39 C		443,34	
Totali		2.873,59	1.083,96	

OK

Attivando il pulsante sarà eseguito un ulteriore dettaglio con il quale, gli importi a debito/credito presenti nella denuncia, non saranno riepilogati solo per causale, ma anche in base ai campi chiave **“Qualifica1”** (Q1), **“Qualifica2”** (Q2), **“Qualifica3”** (Q3), **“Tipo contribuzione”** (TC) e **“Tipo lavoratore”** (TL). Con questa esposizione, ciascuna causale potrà essere ripetuta più volte in base alle varie combinazioni possibili:

Caus.	Descrizione	Q1	Q2	Q3	N.dp.	TC	TL	Debito	Credito
	Contributo totale	1	F	I		1	0	994,31	
	Contributo totale	2	F	I		2	0	1.879,28	
DESU	Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato. Articolo 1, commi da 161 a 168 Legge	1	F	I		1	0		224,48
DESU	Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato. Articolo 1, commi da 161 a 168 Legge	2	F	I		2	0		416,14
L094	Esonero quota contrib.previd.IVS c/Lav.art.20 DL.115/22 Mes.3499/22 e Esonero 6% art.39 C	1	F	I		1	0		147,78
L094	Esonero quota contrib.previd.IVS c/Lav.art.20 DL.115/22 Mes.3499/22 e Esonero 6% art.39 C	2	F	I		2	0		295,56
Totali								2.873,59	1.083,96

OK

Tramite il pulsante di stampa, sarà poi possibile eseguire la stampa di tale

dettaglio;




**Attenzione!!**

**Quanto sopra costituisce semplicemente una quadratura aggiuntiva di supporto all'utente nell'esecuzione di eventuali controlli numerici, i saldi della denuncia e la formazione del file telematico, in NESSUN modo saranno intaccati da questa nuova funzione.**

**Q1, Q2,  
Q3, TC e TL**

I campi in oggetto sono stati inseriti dove sotto evidenziato:



Mensilizzazione telematica UNIEMENS

Azienda: \_\_\_\_\_

Cognome e nome: \_\_\_\_\_

Periodo: SETTEMBRE 2023 | Elemento: 1 | 1

Tipo: D | Denuncia Dipendenti

Matricola INPS: \_\_\_\_\_ | Codice fiscale: \_\_\_\_\_

**Q1 2 Q2 F Q3 D TC TL 0**

num. elemento: 1 | n. contributi: 1

☒ Dati mittente | **Visualizza presenze (CTRL+F9)** | **Assegna Identificativo (ALT+F9)** | Informazioni sul campo

Con quanto sopra sarà immediatamente possibile riconoscere le caratteristiche contributive di ciascun dipendente, indipendentemente dalla pagina della denuncia UniEMens in cui ci si sofferma, rendendo più agevole, eventuali incroci con documentazione ricevuta dall'INPS.

## TABELLA RIEPILOGATIVA SOSPESI LEGGE DI BILANCIO 2022 (Legge 234/2021)

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2022 che ci risultano non ancora operative:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
<b>Riordino ammortizzatori sociali - Contratti di solidarietà</b> Modificate le aliquote massime di riduzione, infatti la riduzione massima nel periodo di riferimento (giorno, settimana, mese) non potrà eccedere l'80% al posto dell'attuale 60% e comunque la riduzione non potrà eccedere il 90% dell'orario nel periodo di validità del contratto di solidarietà.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
<b>Riordino ammortizzatori sociali - Settore pesca</b> Viene estesa al settore della pesca la possibilità di ricorrere alla CISOA prevista per gli operai agricoli.	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.
<b>Contributo assunzioni lavoratori percettori di CIGS</b> Al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato tali lavoratori, è concesso un contributo mensile pari al 50% dell'ammontare del trattamento CIGS autorizzato che sarebbe stato corrisposto al lavoratore, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo. Il predetto contributo può essere erogato al massimo per 12 mesi	No	Ad oggi, siamo in attesa della circolare operativa INPS, indispensabile per le implementazioni necessarie.

## TABELLA RIEPILOGATIVA NOVITA' 2023

Di seguito, una tabella esplicativa di riepilogo con la quale si elencano le principali novità normative previste per il 2023 ad oggi conosciute:

Tipologia	Utilizzabile	Con la procedura
<b>Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022)</b>		
<b><u>Taglio cuneo fiscale</u></b> Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;</li> <li>- 3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.</li> </ul>	Si	Gestito con upd 01.44.00 - 3/2023 (vedi relative note).
<b><u>Taglio cuneo fiscale</u></b> E' stata prevista la detassazione al 5% delle somme erogate quali premi di produttività nell'anno 2023 e delle mance percepite dai lavoratori dipendenti appartenenti ai settori della ristorazione e delle attività ricettive.	Si	Gestito con upd 01.43.93 - 2/2023 (vedi relative note).
<b><u>Esonero contributivo assunzione beneficiari del reddito di cittadinanza</u></b> Il comma 294 riconosce ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza l'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.  Il beneficio, alternativo all'esonero previsto dall'art. 8, D.L. n. 4/2019, è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.  L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.
<b><u>Esonero contributivo assunzione under 36</u></b> Il comma 297 estende alle nuove assunzioni a	Si	Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito con

<p>tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto 36 anni effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto dall'art. 1, comma 10, della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) per le assunzioni dei medesimi soggetti effettuate nel biennio 2021-2022. In particolare, per l'assunzione di giovani di età inferiore ai 36 anni di età, a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2023, i datori di lavoro potranno beneficiare dell'esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l'anno e per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>		<p>upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.</p>
<p><b><u>Esonero contributivo assunzione donne</u></b></p> <p>Il comma 298 conferma per il 2023 l'esonero contributivo per l'assunzione di donne svantaggiate previsto dal comma 16 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020).</p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>	<p>Si</p>	<p>Il calcolo dell'esonero corrente è stato gestito con upd 01.44.40 - 10/2023 (vedi relative note). Il calcolo dell'esonero arretrato sarà gestito con successivi upd.</p>
<p><b><u>Congedo parentale</u></b></p> <p>Con il comma 359 si aggiunge un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.</p> <p>La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.</p>	<p>Si</p>	<p>Gestito con upd 01.44.40 (vedi relative note).</p>
<p><b>D.L. Milleproroghe – D.L. n. 198 del 29/12/2022</b></p>		
<p><b><u>La riforma del lavoro sportivo</u></b></p> <p>Subisce la proroga al 1° luglio 2023 della maggior parte delle novità e adempimenti la cui entrata in</p>	<p>Si</p>	<p>Gestito con upd 01.44.80 (vedi relative note).</p>

vigore era prevista al 1° gennaio 2023, compreso il regime agevolato per i redditi diversi di cui all'art. 67, lettera m) del TUIR.		
<p><b>Fondi di solidarietà bilaterale</b> Subisce la proroga al 1° luglio 2023, l'adeguamento dei Fondi di solidarietà bilaterale, anche territoriali intersettoriali e alternativi, relativamente ai termini di adeguamento alle disposizioni previste dalla riforma degli ammortizzatori sociali (inclusione tra i destinatari delle tutele, anche i datori di lavoro con anche 1 solo dipendente).</p> <p>Di seguito l'elenco dei fondi interessati:</p>		
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico;	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo SOLIMARE	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige;	Si	Gestito con upd 01.44.70 (vedi relative note).
Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali;	No	Ad oggi, siamo in attesa delle circolari operative, indispensabili per le implementazioni necessarie.
Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali;	Si	Gestito con upd 01.44.80 (vedi relative note).



## CONTENUTI PROSSIMI RILASCI

Di seguito i principali contenuti normativi dei prossimi upd, la cui data di rilascio è prevista, orientativamente, entro:

Seconda decade Gennaio 2024			
Riferimento	Argomento	Note	Cosa sarà rilasciato
	2^ parte lavori di fine anno 2023 e lavori inizio 2024		<ul style="list-style-type: none"><li>• Revisione TFR annuale;</li><li>• Revisione Azzeramento progressivi annuali.</li></ul>
Legge stabilità 2024	Varie		Tutti i nuovi adempimenti previsti e necessari per la corretta elaborazione delle buste paga da Gennaio 2024